

EMN TRIAL OFFICE S.R.L. Impresa Sociale

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

IN VIGORE DAL 26 MARZO 2026

PARTE GENERALE

INDICE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

- 1.1. La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche**
- 1.2 I criteri d'imputazione oggettiva della responsabilità**
- 1.3 Il criterio di imputazione soggettiva. L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa**
- 1.4 Le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001**
- 1.5 Le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 (c.d. "reati presupposto")**
- 1.6 I reati commessi all'estero**
- 1.7 I delitti tentati**
- 1.8 Le vicende modificative dell'Ente**
- 1.9 Il procedimento di accertamento dell'illecito**
- 1.10 Le "Linee Guida" di Confindustria**

2. IL MODELLO DI EMN TRIAL OFFICE S.R.L. IMPRESA SOCIALE

- 2.1 Descrizione della Società**
- 2.2 Gli organi statutari**
- 2.3 La struttura organizzativa**
- 2.4 L'adozione del Modello da parte di EMN Trial Office S.r.l. Impresa Sociale**
- 2.5 La struttura del Modello**
- 2.6 Approvazione, modifiche e aggiornamenti del Modello**
- 2.7 La diffusione del Modello organizzativo**
 - 2.7.1 Destinatari**
 - 2.7.2 Formazione ed informazione del personale**
 - 2.7.3 Informazione ai Terzi**
- 2.8. Controlli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulle imprese sociali**

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza

3.2 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

3.3 Durata dell'incarico e cause di cessazione

3.4 Funzioni, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

3.5 Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza

3.5.1 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

3.5.2 Obblighi di informazione propri dell'Organismo di Vigilanza

4. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

4.1 Principi generali

4.2 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

4.3 Soggetti sottoposti al sistema disciplinare

4.4 Provvedimenti per inosservanza da parte dei Dipendenti non Dirigenti

4.5 Provvedimenti per inosservanza da parte dei Dirigenti

4.6 Provvedimenti per inosservanza da parte degli Amministratori e dei Revisori

4.7 Sanzioni nei confronti di collaboratori, consulenti ed altri soggetti terzi

4.8. Misure in applicazione della disciplina del *"whistleblowing"*

5. IL SISTEMA DI SEGNALAZIONI *"WHISTLEBLOWING"* AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

5.1. Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24

5.2. Il sistema di segnalazioni *"whistleblowing"* adottato da EMN Trial Office S.r.l. Impresa Sociale

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1.1. La Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche

Con l'emanazione del D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 (di seguito anche il "Decreto" o il "D.Lgs. 231/2001"), recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300"*, entrato in vigore il 4 luglio successivo, il legislatore italiano ha inteso adeguare la normativa nazionale in materia di responsabilità delle persone giuridiche (gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica, di seguito, anche collettivamente, indicati come "Enti" e singolarmente "Ente") ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità europea o degli Stati membri, la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano **la responsabilità degli Enti connessa al compimento, in forma consumata o tentata, di alcuni reati posti in essere nell'interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali** (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o semplicemente "apicali") **e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi** (i c.d. "sottoposti").

In ossequio al principio di personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27 Cost., è la persona fisica che compie materialmente l'illecito penale, tuttavia, tramite il Decreto, è stato introdotto nel nostro ordinamento un sistema di responsabilità dell'Ente che, benché definita "amministrativa" dal Decreto stesso, presenta taluni caratteri della responsabilità penale, posto che consegue alla realizzazione di reati ed è accertata attraverso un procedimento penale.

Tale **responsabilità degli Enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato** e si affianca a quest'ultima, mirando a coinvolgere il patrimonio degli Enti

o la regolare attività degli stessi per la punizione di taluni illeciti penali i quali sono espressamente e tassativamente indicati nel Decreto (o in altre leggi speciali), e costituiscono pertanto un *numerus clausus*, benché in continua espansione ad opera del legislatore (i c.d. “**Reati Presupposto**”).

L'autonomia della responsabilità dell'Ente presuppone che essa sussista anche quando l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile e/o il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia.

1.2. I criteri d'imputazione oggettiva della responsabilità

La commissione di uno dei reati indicati dal Decreto costituisce quindi il presupposto per l'applicabilità della disciplina dallo stesso dettata.

Il Decreto prevede criteri di imputazione di natura oggettiva e criteri di natura soggettiva.

Il primo, fondamentale ed essenziale, criterio di imputazione di natura oggettiva è costituito dalla condizione che il reato sia commesso, “*nell'interesse o a vantaggio dell'ente*”.

L'interesse e il vantaggio rappresentano **due distinti criteri di imputazione della responsabilità**:

- **INTERESSE**: ai fini della sussistenza di tale presupposto oggettivo occorrerà compiere una *valutazione ex ante* volta a verificare se il reato si colloca all'interno di una politica d'impresa finalizzata a raggiungere determinati risultati attraverso condotte illecite poste in essere da soggetti apicali o sottoposti (es. prefigurazione di un indebito arricchimento che sarebbe possibile trarre dalla condotta criminosa, indipendentemente dall'effettiva realizzazione dello stesso).
- **VANTAGGIO**: tale requisito ha una connotazione essenzialmente oggettiva; viene accertato attraverso una *verifica ex post* sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito. Corrisponde alla concreta acquisizione di un'utilità per l'ente dalla commissione dell'illecito che però non deve necessariamente trattarsi di un beneficio di carattere economico.

L'ente non è responsabile se il fatto illecito è stato commesso da uno dei soggetti indicati dal Decreto «*nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*». Ciò conferma che, se l'esclusività dell'interesse perseguito impedisce il sorgere della responsabilità dell'ente, per contro la responsabilità sorge se l'interesse è *comune* all'ente ed alla persona fisica o è riferibile in parte all'uno e in parte all'altro.

Il secondo criterio di imputazione oggettivo è costituito dal soggetto autore del fatto illecito. Come sopra anticipato, infatti, l'ente è responsabile per l'illecito commesso nel suo interesse o a suo vantaggio solo qualora sia stato realizzato da uno o più soggetti qualificati che il Decreto raggruppa in due categorie:

- 1) *“da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale”*, o da coloro che *“esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo”* dell'ente quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di una sede o filiale nonché le persone che esercitano, *anche di fatto*, la gestione e il controllo dell'ente (i c.d. **soggetti “in posizione apicale” o “apicali”**; art. 5, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 231/2001);

- 2) *“da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali”* (i c.d. **soggetti sottoposti all'altrui direzione**; art. 5, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 231/2001). Appartengono a tale categoria coloro i quali *eseguono* nell'interesse dell'ente le decisioni adottate dai vertici sotto la direzione e la vigilanza dei soggetti apicali. Possono essere ricondotti a questa categoria, oltre che i dipendenti dell'ente, tutti coloro che agiscono in nome, per conto o nell'interesse dello stesso, quali, a titolo di esempio, i collaboratori, i parasubordinati e i consulenti.

Le sanzioni amministrative possono quindi essere applicate all'ente esclusivamente dal giudice penale nel contesto garantistico del processo penale e solo se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore: la commissione di un determinato reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente da parte di soggetti qualificati (apicali o sottoposti).

Tale condizione consente di escludere la responsabilità della persona giuridica nei soli casi in cui il reato sia stato commesso esclusivamente al fine di perseguire un interesse proprio o di terzi.

1.3. Il criterio di imputazione soggettiva. L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa.

Ai fini dell'accertamento della responsabilità amministrativa occorrerà altresì dimostrare che il reato rappresenti espressione della politica aziendale o quanto meno derivi da una colpa di organizzazione in quanto ciò che si rimprovera all'ente è il fatto di non aver adottato misure cautelari atte a prevenire il rischio reato.

Il criterio di imputazione soggettiva, legato alla colpevolezza di organizzazione, si differenzia qualora il reato sia stato commesso da soggetti apicali piuttosto che dai sottoposti.

Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001, prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da soggetti apicali, sia da soggetti sottoposti.

In particolare, nel caso di **reati commessi da soggetti apicali**, l'articolo 6 del Decreto prevede l'esonero qualora l'ente stesso dimostri che:

- a) **l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;**
- b) **il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;**
- c) **le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello;**
- d) **non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.**

L'ente dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non derivi da una propria "colpa organizzativa".

L'esonero della responsabilità dell'ente non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, bensì dalla sua **efficace attuazione** da realizzarsi attraverso l'implementazione di tutti i protocolli ed i controlli necessari a limitare il rischio di commissione dei reati che la persona giuridica intende scongiurare.

In particolare, con riferimento alle **caratteristiche del Modello**, il Decreto prevede espressamente, all'articolo 6, comma 2, le seguenti fasi propedeutiche ad una corretta implementazione del Modello stesso:

- a) individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;**
- b) previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;**
- c) individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;**
- d) previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;**
- e) introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.**

L'art. 7 prevede che per i **reati commessi da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza** di un soggetto apicale, l'ente può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che *“la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”*. In altri termini, la responsabilità dell'ente si fonda sull'inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, doveri attribuiti *ex lege* al vertice aziendale o trasferiti su altri soggetti per effetto di valide deleghe. *“L'ente sarà responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”* mentre *“è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.”*

L'accusa dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il comma 3 dell'art. 7 stabilisce che il modello deve prevedere in relazione alla natura e dimensioni dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta **misure idonee**:

- *a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge;*
- *a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.*

L'**efficace attuazione** del modello richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;**
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.**

Si precisa che l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo è facoltativa e non obbligatoria. La sua mancata adozione non comporta dunque alcuna sanzione, tuttavia espone l'ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da soggetti apicali e/o sottoposti.

1.4 Le Sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

Il D.Lgs. 231/2001 prevede le seguenti tipologie di sanzioni applicabili agli enti destinatari della normativa:

- a) sanzione pecuniaria;**
- b) sanzioni interdittive;**
- c) confisca del prezzo o del profitto del reato;**
- d) pubblicazione della sentenza.**

a) La sanzione amministrativa pecuniaria

La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli articoli 10 e seguenti del Decreto, costituisce la sanzione “di base” di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde l’ente con il proprio patrimonio o con il fondo comune.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attribuendo al Giudice l’obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento. Ciò comporta un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell’ente.

La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il **numero delle quote** (in ogni caso non inferiore a cento, né superiore a mille) tenendo conto:

- *della gravità del fatto;*
- *del grado di responsabilità dell’ente;*
- *dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.*

Nel corso della seconda valutazione, il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, **il valore di ciascuna quota, da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00**. Tale importo è fissato “*sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione*”.

In determinati casi previsti dalla legge, la sanzione pecuniaria è determinata in relazione alla specifica percentuale, indicata per ciascun illecito, del fatturato globale totale dell’ente relativo all’esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, all’esercizio finanziario precedente l’applicazione della sanzione pecuniaria. Quando non è possibile accertare il fatturato globale totale dell’ente, la sanzione pecuniaria è applicata nell’importo determinato in relazione a ciascun illecito.

L’articolo 12, D.Lgs. 231/2001, prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta.

Essi sono schematicamente riassunti nella seguente tabella, con indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per l'applicazione della riduzione stessa.

Riduzione	Presupposti
<p style="text-align: center;">1/2</p> <p><i>(e non può comunque essere superiore ad Euro 103.291,00)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - L'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi <u>e</u> l'Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; <p style="text-align: center;"><u>ovvero</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
<p style="text-align: center;">da 1/3 a 1/2</p>	<p><i><u>Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado</u></i></p> <ul style="list-style-type: none"> - L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; <p style="text-align: center;"><u>ovvero</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
<p style="text-align: center;">da 1/2 a 2/3</p>	<p><i><u>Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado</u></i></p> <ul style="list-style-type: none"> - L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; <p style="text-align: center;"><u>e</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - è stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

b) Le sanzioni interdittive

Le seguenti sanzioni interdittive sono previste dal Decreto si applicano *solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste*:

- **interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale;**
- **sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;**
- **divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;**
- **esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;**
- **divieto di pubblicizzare beni o servizi.**

Perché le sanzioni interdittive possano essere comminate, è necessaria la sussistenza di almeno una delle condizioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. 231/2001, ossia:

- ***“l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative”;***
ovvero
- ***“in caso di reiterazione degli illeciti”.***

Inoltre, le sanzioni interdittive possono anche essere richieste dal Pubblico Ministero e applicate all'ente dal Giudice in via cautelare, quando:

- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
- l'ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

L'applicazione delle sanzioni interdittive è altresì esclusa dal fatto che l'ente abbia posto in essere le **condotte riparatrici** previste dall'articolo 17, D.Lgs. 231/2001 e, più precisamente, quando prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a) *l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;*
- b) *l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;*
- c) *l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.*

Le sanzioni interdittive hanno una **durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni** e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso (art. 14, D.Lgs. n. 231 del 2001). Il Legislatore si è, poi, preoccupato di precisare che l'interdizione dell'attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

Si precisa che con la Legge 9 gennaio 2019, n. 3 "*Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*" è stata **umentata la durata delle sanzioni interdittive** per i reati di:

- concussione;
- corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio;
- corruzione in atti giudiziari;
- induzione indebita a dare o promettere utilità;
- istigazione alla corruzione.

In particolare, è stato previsto (art. 25, comma 5 D.Lgs. 231/01) che la durata delle sanzioni interdittive non possa essere, nel caso di commissione del reato da parte di soggetti apicali, inferiore a quattro anni e superiore a sette anni, mentre nell'ipotesi di reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, inferiore a due anni e superiore a quattro anni.

È stata però prevista (articolo 25, comma 5-*bis* D.lgs. 231/01) la possibilità di tornare alla durata ordinaria delle sanzioni interdittive nel caso in cui l'ente, prima della sentenza di primo grado, si sia **efficacemente adoperato** per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Con il D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211 *“Attuazione della direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673”* anche per i reati di cui all'art. 25-*octies*.2 *“Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea”* è stata prevista una durata più ampia delle sanzioni interdittive (non inferiore a due anni e non superiore a sei anni, se il reato è stato commesso da un soggetto apicale e non inferiore a un anno e non superiore a tre anni se il reato è stato commesso da un soggetto sottoposto all'altrui direzione o vigilanza).

c) Confisca

Ai sensi dell'articolo 19, D.Lgs. 231/2001, è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca - anche per equivalente - del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

d) Pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel Comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Giudice competente e le spese sono a carico dell'Ente.

1.5. Le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 (c.d. "reati presupposto")

In base al D.Lgs. 231/2001 l'ente può essere chiamato a rispondere soltanto in occasione della realizzazione di determinati reati, espressamente indicati dal legislatore nel Decreto stesso o previsti da leggi specifiche.

Le fattispecie di reato, il cui novero è stato ampliato da successivi interventi normativi, sono indicate nell'allegato "*Elenco dei reati presupposto*" del presente Modello.

1.6 I reati commessi all'estero

La responsabilità amministrativa degli enti può configurarsi anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per tali reati non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Per quanto attiene al requisito della "territorialità" del reato presupposto dal quale può derivare la responsabilità dell'ente, va precisato che possono essere ritenute responsabili ex D.Lgs. 231/2001 tanto società italiane quanto società straniere purché sussista la giurisdizione italiana in relazione al reato a loro imputabile secondo i criteri stabiliti dal Decreto.

In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 4 D.Lgs. 231/2001 l'ente che ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano può essere chiamato a rispondere in Italia anche in relazione a reati presupposto commessi all'estero, sempre che siano soddisfatti i criteri di imputazione oggettivi e soggettivi stabiliti dal D.Lgs. 231/2001.

Fatte salve ulteriori specifiche ipotesi, i presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente "italiano" per reati commessi all'estero sono più precisamente i seguenti:

- che non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato;

- che, nell'eventualità in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, tale richiesta sia formulata anche nei confronti dell'ente;
- che il reato sia stato commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente;
- che sussistano le condizioni di procedibilità previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale.

1.7. I delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione dei reati presupposto del Decreto, o anche nelle forme di tentativo degli stessi, **le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà**, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (articolo 26 del Decreto).

1.8. Le vicende modificative dell'Ente

Gli artt. 28-33 del D.Lgs. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità patrimoniale dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

In caso di **trasformazione**, (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto (art. 28 D.Lgs. 231/2001).

In caso di **fusione**, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D.Lgs. 231/2001).

L'art. 30 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che, nel caso di **scissione parziale**, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del D.Lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e (ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito. L'art. 32 del D.Lgs. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del D.Lgs. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi.

Per le fattispecie della **cessione** e del **conferimento di azienda** è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del D.Lgs. 231/2001); il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato

commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- i. è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- ii. la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non si estendono al cessionario.

1.9. Il procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del D.Lgs. 231/2001 prevede che *“La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende”*.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al procedimento penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del D.Lgs. 231/2001). Tale regola trova un temperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo.

L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia indagato/imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del D.Lgs. 231/2001).

Alla luce di quanto precede e tenuto conto che la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato la necessità che il modello organizzativo dell'ente debba prevedere regole cautelari per le possibili situazioni di conflitto di interesse del legale rappresentante indagato per il reato presupposto,

valevoli a munire l'ente di un difensore, nominato da soggetto specificamente delegato, che tuteli i suoi interessi, si prevede che:

- qualora siano indagati uno o più Consiglieri di Amministrazione, gli altri Consiglieri estranei al fatto per cui si procede, provvedono a deliberare il conferimento di apposito mandato ad uno di essi affinché provveda nelle forme dell'art. 39 D.Lgs. 231/2001, provvedendo alla costituzione dell'ente ed alla nomina del difensore;
- qualora siano indagati tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei soci provvederà a deliberare l'individuazione di un Procuratore dell'ente affinché provveda nelle forme dell'art. 39 D.Lgs. 231/01.

1.10. Le “Linee Guida” di Confindustria

L'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2001 prevede *“I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”*.

Le Linee Guida di Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24 maggio 2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. Dette Linee Guida sono state da ultimo aggiornate da Confindustria a giugno 2021.

Nella definizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi:

- identificazione dei rischi (ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001) e dei presidi di controllo (vale a dire la predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'ente e il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal D.Lgs. 231/2001);

- adozione di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un Codice Etico con riferimento ai reati ex D.Lgs. 231/2001 e un sistema disciplinare;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'Organismo di Vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l'efficacia del Modello di organizzazione, gestione e controllo sono le seguenti:

- previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico o di comportamento;
- un sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo;
- procedure che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente, prevedendo, laddove opportuno, adeguati limiti di spesa;
- sistemi di controllo integrati che, considerando tutti i rischi operativi, siano capaci di fornire una tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- informazione e comunicazione al personale, caratterizzata da capillarità, efficacia, autorevolezza, chiarezza e adeguatamente dettagliata nonché periodicamente ripetuta, a cui si aggiunge un adeguato programma di formazione del personale, modulato in funzione dei livelli dei destinatari.

Le Linee Guida di Confindustria precisano, inoltre, che le componenti del sistema di controllo sopra descritte devono conformarsi ad una serie di principi di controllo, tra cui:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- istituzione, esecuzione e documentazione dell'attività di controllo sui processi e sulle attività a rischio di reato.

Nella predisposizione del presente Modello, EMN Trial Office S.r.l. Impresa Sociale si è principalmente ispirata alle citate Linee Guida di Confindustria e alle *best practices* relative alle diverse aree di attività. Le eventuali divergenze rispetto a punti specifici delle Linee Guida di Confindustria rispondono all'esigenza di adeguare le misure organizzative e gestionali all'attività concretamente svolta dalla società ed al contesto nel quale opera.

2. IL MODELLO DI EMN TRIAL OFFICE S.R.L. IMPRESA SOCIALE

2.1 Descrizione della Società

EMN Trial Office S.r.l. Impresa Sociale (di seguito anche “EMN Trial Office S.r.l.” oppure “Società”) è stata costituita con atto del Notaio Dott. Morone in Torino il 24/10/2016. Ha Codice Fiscale e Partita IVA n. 11607070015 ed è iscritta dal 08/11/2016 al Registro Imprese di Torino al n. REA TO-1226980. Risulta anche annotata al Registro Unico del terzo settore - RUNTS.

EMN Trial Office S.r.l. ha sede legale in Torino Via Saluzzo 1/A e sedi operative in Torino Via Madama Cristina n. 97 (Direzione Amministrativa), Via Pietro Giuria n. 40 (Ufficio Amministrativo) e Via Nizza, n. 52 (Laboratorio Centralizzato EMN) presso il Centro di Biotecnologie Molecolari - MBC dell’Università degli Studi di Torino.

La Società opera nei settori della ricerca scientifica ed ha per oggetto la contrattazione e la conduzione a lungo termine di progetti a carattere scientifico, l’offerta al singolo sperimentatore della propria esperienza, del personale e dei mezzi per la fase di contrattazione con i finanziatori, successiva all’approvazione della proposta scientifica e del processo di sottomissione all’autorità competente, proseguendo nel supporto durante la conduzione e conclusione del progetto, anche quale promotore della sperimentazione.

EMN Trial Office S.r.l. si propone di offrire al singolo sperimentatore la propria esperienza, il personale e i mezzi per la fase di contrattazione con i finanziatori, successiva all’approvazione della proposta scientifica e il processo di sottomissione all’autorità competente proseguendo nel supporto durante la conduzione e conclusione del progetto.

La Società potrà inoltre proporsi come promotore o co-promotore della sperimentazione, in attuazione del regolamento europeo sulla sperimentazione, regolamento (UE) N. 536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE.

Nel caso, invece, in cui lo sperimentatore possieda già un'istituzione che funga da promotore, la Società potrà offrire preferibilmente con contratto di co-sponsor, i servizi correlati alla sperimentazione, in particolare:

- *medical writing* (protocollo clinico, articoli e abstract);
- selezione dei centri partecipanti, in base alle esigenze del progetto;
- preparazione della documentazione, inclusa quella centro-specifica, la traduzione dei documenti e in caso di necessità le traduzioni giurate;
- stesura del *statistical analysis plan* (SAP);
- stesura del monitoring plan;
- contrattazione centro-specifica;
- gestione e contatti dei centri;
- disegno, sviluppo e validazione delle e-CRF in osservanza alle disposizioni etiche e legislative vigenti;
- gestione degli ordini di farmaco e assistenza ai centri per la contabilità;
- monitoraggio in loco e da remoto;
- farmacovigilanza;
- data management;
- analisi statistica dei dati e stesura del *final report*.

La Società potrà inoltre:

- offrire assistenza nella stesura, presentazione e sottomissione dei progetti per la richiesta di finanziamento alla comunità europea;
- gestire i contatti tra i vari partner del progetto durante la fase di contrattazione, stesura e sottomissione e durante l'intera durata del progetto;
- organizzare corsi formativi per studenti e professionisti nel campo dell'ematologia e in particolare del mieloma multiplo, oltre all'organizzazione di seminari informativi per i pazienti affetti da mieloma multiplo e i loro familiari;
- organizzare congressi nel campo del mieloma e dell'ematologia per la divulgazione dei risultati della ricerca svolta;
- organizzare, gestire e/o partecipare ad iniziative editoriali promosse da altri enti;

- realizzare manuali o pubblicazioni inerenti la conduzione di studi e sperimentazioni cliniche, anche con attenzione agli aspetti amministrativi e burocratici.

2.2 Gli organi statutari

L'Assemblea dei soci

La compagine societaria è composta da 14 soci di cui un'associazione giuridicamente riconosciuta ed iscritta nel RUNTS (Associazione Malattie Sangue ETS), una Fondazione di diritto olandese (Stichting European Myeloma Network) e 12 persone fisiche.

La convocazione, la costituzione, le delibere, la Presidenza e i poteri dell'Assemblea sono disciplinati agli articoli 7, 8, 9, 10, 11 dello Statuto.

Il Consiglio di amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di quindici membri.

Gli amministratori possono anche non essere soci e durano in carica per il periodo stabilito dai soci all'atto della nomina.

Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge o dallo statuto alla competenza dei soci.

Il Consiglio può, nei limiti di legge, delegare ad uno o più dei suoi membri proprie attribuzioni.

Alla data di redazione del presente Modello i Consiglieri sono:

- Prof. Mario BOCCADORO
- Dott. Andrea NOVALI
- Dott. Vladimiro FOGLIA
- Dott.ssa Carla GARBERO
- Dott.ssa Chiara PAUTASSO
- Dott. Roberto PIZZICONI
- Dott.ssa Felicia BARBIERI

Presidente del Consiglio di Amministrazione dall'11/12/2020 è il Prof. Mario BOCCADORO al quale, oltre alla legale rappresentanza, sono attribuiti i poteri per la gestione, la cura e lo sviluppo degli accordi con i soggetti finanziatori, con le case farmaceutiche e con EMN International, in particolare la validazione di tutti i protocolli promossi dall'impresa sociale da un punto di vista scientifico e clinico, l'analisi dell'andamento delle sperimentazioni in tutte le sue fasi, dalla contrattazione fino alla pubblicazione dei dati, la gestione dei rapporti con il working group dell'impresa sociale.

Il Dott. Andrea NOVALI è amministratore delegato al quale sono conferiti tutti i poteri di ordinaria amministrazione, mentre quelli di straordinaria amministrazione saranno sempre di competenza del consiglio di amministrazione; in particolare, sono conferiti al Dott. Novali i poteri legati alla gestione amministrativa, fiscale, previdenziale e burocratica dell'impresa sociale, la redazione del bilancio d'esercizio, sociale e impatto sociale, la cura e la gestione dei clienti dei fornitori e dei rapporti con le banche e le assicurazioni.

La Dott.ssa Carla GARBERO, in virtù delle sue conoscenze tecniche specifiche, ha l'incarico di datore di lavoro con i poteri decisionali e di spesa necessari per provvedere all'organizzazione, alla gestione ed al controllo al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e delle successive sue modifiche e/o integrazioni.

Il Dott. Roberto PIZZICONI è consigliere con delega specifica alla gestione degli adempimenti privacy, ed è colui che si occupa di mantenere e curare i rapporti con l'Amministratore di Sistema della Società.

Il Dott. Vladimiro FOGLIA ha delega specifica per tutti gli adempimenti legati agli aspetti legali della contrattualistica sviluppata dalla Società.

Alla Dott.ssa Chiara PAUTASSO, rappresentante del personale dipendente, è attribuita la gestione di tutti gli aspetti legati all'assicurazione delle sperimentazioni in particolar modo il mantenimento dei rapporti con i fornitori dei servizi assicurativi, la scelta delle polizze migliori, la cura dei rapporti con i legali incaricati dell'analisi delle polizze e la risoluzione delle controversie assicurative.

La Dott.ssa Felicia BARBIERI rappresenta, all'interno dell'Organo amministrativo, il socio Stichting European Myeloma Network EMN.

L'Organo di controllo

Ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante la revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106, EMN ha provveduto alla nomina di un sindaco e revisore legale avente i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.


Alla data della redazione del presente Modello il Revisore Legale è la Dott.ssa Manuela ORIGLIA.

Working Group

Il Working Group European Myeloma Network-Italy (WG) è parte integrante di EMN Trial Office S.r.l. Impresa sociale della quale costituisce il gruppo scientifico; esso è un organo consultivo e propositivo della società per tutte le scelte di carattere scientifico, culturale e didattico.

2.3 La struttura organizzativa

Si riporta l'organigramma societario:



Organogram version 17.0 01 Oct 2024

Alla data di redazione del presente Modello EMN ha 31 dipendenti.

Descrizione delle aree

Aree funzionali: **Trial Manager, Budgeting & Contracts, Medical Writing**

Il personale di queste aree si occupa della gestione e sorveglianza dello studio clinico, della stesura del protocollo di studio e dei documenti relativi ai trial clinici (esempio consenso informato, modello informativa privacy, lettera al medico curante) e della fase di contrattazione e predisposizione dei budget in stretta collaborazione con l'Amministratore Delegato, con il DPO e con il Legal Office.

Area funzionale: **Pharmacovigilance**

Il personale di questa area si occupa di "farmacovigilanza" in tutti i suoi aspetti ed in particolare nella raccolta e processazione degli eventi avversi seri dei farmaci durante la loro sperimentazione sull'uomo e dopo la loro commercializzazione.

Aree funzionali: **Trial Start Up, TMF, e, ad interim, Monitoring**

Il personale di queste aree si occupa di tutti gli aspetti burocratici del trial clinico dalla gestione del protocollo di studio nella fase successiva all'ottenimento del benestare da parte del Comitato Etico di riferimento e del coordinamento di tutti i centri partecipanti allo studio clinico. Inoltre, si occupano anche dell'allestimento, gestione e aggiornamento degli archivi delle sperimentazioni cliniche.

Area funzionale: **IP**

Il personale di questa area si occupa di tutti gli aspetti riguardanti la fornitura del farmaco: ricezione delle richieste, ordini, tracciamento delle date di scadenza, ritiro del farmaco, scaduto o per termine studio, aggiornamento delle contabilità.

Area funzionale: **Statistics**

Il personale di questa area si occupa di analisi statistiche.

Area funzionali: **Data Management e, ad interim, Monitoring**

Il personale di queste aree si occupa della gestione dati clinici registrati dal Centro sperimentale in eCRF.

Area funzionale: **Sviluppo Software**

Il personale di questa area si occupa di sviluppo, implementazione, rilascio e validazione di sistemi informatici.

Area funzionale: **Publishing**

Il personale di questa area si occupa di fornire supporto al medico proponente del trial clinico circa la stesura, sottomissione e pubblicazione di articoli originali o di sintesi rivolti ad una rivista scientifica e stesura, sottomissione e presentazione di abstract rivolti a congressi scientifici.

Area funzionale: **Scientific Secretariat**

Il personale di questa area si occupa di organizzazione di eventi quali congressi e meeting.

Laboratorio Centralizzato

Il laboratorio si occupa della processazione di campioni biologici, pseudoanonimizzati, di pazienti, affetti da Mieloma Multiplo e arruolati nei Trial Clinici EMN.

Il Laboratorio Centralizzato EMN si colloca tra i laboratori di secondo livello, cioè tra quei laboratori in cui non vengono effettuati esami di base, bensì analisi altamente specialistiche.

Collabora attivamente con altre strutture ematologiche italiane ed estere, partecipando attivamente a protocolli terapeutici multicentrici, anche per questo nasce la necessità di tendere a livelli qualitativi sempre più elevati e questo, in effetti, è uno degli obiettivi del Laboratorio EMN.

Il laboratorio è sito presso il Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per Salute dell'Università degli Studi di Torino, con cui EMN ha un accordo di collaborazione scientifica.

Altre figure che compongono l'organizzazione dell'impresa sociale:

DPO

Nel rispetto delle previsioni del Regolamento UE 679/2016, la Società ha nominato un *data protection officer*, con competenze giuridiche, informatiche, di risk management e di analisi dei processi e con il compito di osservare, valutare e organizzare la gestione del trattamento di dati personali (e dunque la loro protezione) all'interno di EMN, affinché questi siano trattati nel rispetto delle normative privacy europee e nazionali.

In data 4.04.2024 il Consiglio di amministrazione ha attribuito l'incarico di DPO al Dott. Roberto Pizziconi.

Amministratore di sistema

L'Amministratore di Sistema è una figura prevista dal regolamento europeo per la protezione dei dati personali. Tra le varie mansioni, sovrintende alle risorse dei sistemi operativi ed informatici e degli apparati di rete o di sicurezza; attua tutte le contromisure tecniche atte a contrastare minacce interne ed esterne; sigla i protocolli di comunicazione al fine di prevenire intrusioni indesiderate; verifica e aggiorna le dotazioni tecniche; forma il personale dipendente (e non) dell'impresa sociale in ambito privacy inerente agli strumenti digitali e informatici utilizzati, le buone pratiche nell'utilizzo dei sistemi digitali e informatici; e attua i protocolli per evitare le minacce odierne in termini di cybersicurezza. Tale ruolo è ricoperto dal Dott. Diego Mele.

Partecipazioni societarie

EMN Trial Office S.r.l. detiene il 100% del capitale sociale di EMN Logistic S.r.l., con sede legale in Torino Via Saluzzo, 1/A.

EMN Logistic S.r.l. si occupa della logistica e dei trasporti dei campioni biologici, con propri mezzi, personale e un gestionale dedicato, degli studi clinici promossi prevalentemente da EMN Impresa Sociale.

EMN Trial Office S.r.l. ha sottoscritto un contratto di affidamento di servizi con EMN Logistic S.r.l. In particolare sono affidati a quest'ultima l'esecuzione di servizi di logistica relativi alla ricezione, al controllo quantità, al magazzinaggio, alla custodia, la trasporto e alle spedizioni di tutti i prodotti

inerenti all'attività di EMN Trial Office S.r.l., quale promotore nell'ambito della ricerca clinica, ovvero medicinali non scaduti, documenti, campioni di materiale biologico da cui possano essere estratti dati genetici caratteristici di un individuo coinvolto nella sperimentazione.

2.4. L'adozione del Modello da parte di EMN Trial Office S.r.l. Impresa Sociale

Attraverso l'adozione del presente Modello EMN Trial Office S.r.l. intende in particolare:

- adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli Enti, ancorché il Decreto non ne abbia imposto l'obbligatorietà;
- predisporre un sistema di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività societaria;
- sensibilizzare i soggetti che collaborano, a vario titolo, con la Società (dipendenti, collaboratori esterni, fornitori, ecc.), richiedendo loro, nei limiti delle attività svolte, di adottare comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori etici a cui la stessa si ispira nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali da prevenire il rischio di commissione degli illeciti contemplati nel Decreto;
- determinare nei predetti soggetti la consapevolezza di potere incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite dalla Società, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni comminabili nei loro confronti;
- consentire alla Società, grazie ad una azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente, al fine di prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello;
- migliorare l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività societarie;
- assicurare che vi sia consapevolezza da parte dei destinatari delle previsioni del Modello dell'importanza di esse e delle conseguenze negative che potrebbero derivare alla Società dalla violazione del Modello.

2.5 La struttura del Modello

Il Modello è costituito dalla presente "**Parte Generale**", che contiene i principi cardine dello stesso, una parte descrittiva dell'attività svolta dalla Società e la definizione della struttura necessaria per l'attuazione del Modello quali il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, il sistema sanzionatorio,

il sistema di segnalazioni *whistleblowing* e dalle “**Parti Speciali**”, riferite alle singole categorie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001, considerati come applicabili e rilevanti (anche solo astrattamente) per EMN Trial Office S.r.l. Impresa Sociale.

2.6 Approvazione, modifiche e aggiornamenti del Modello

L’adozione del modello è di competenza del Consiglio di Amministrazione che lo approva con apposita delibera.

Al Consiglio di Amministrazione spetta la competenza anche in merito alle successive integrazioni e modifiche del Modello.

Il Modello deve essere oggetto di apposito adattamento qualora emerga l’opportunità o la necessità di un suo aggiornamento a fronte di particolari situazioni, quali, a titolo esemplificativo:

- violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello che ne abbiano dimostrato l’inefficacia o l’incoerenza ai fini della prevenzione degli illeciti sanzionati ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- significative modificazioni dell’assetto organizzativo della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività;
- modifiche del quadro normativo di riferimento rilevanti per la Società (ad es. introduzione di nuove tipologie di reato rilevanti ai sensi del Decreto);
- valutazioni di inadeguatezza all’esito dei controlli eseguiti.

2.7 La diffusione del Modello organizzativo

2.7.1 Destinatari

In conformità a quanto previsto dal Decreto ed in considerazione altresì della struttura organizzativa della Società, il presente Modello prevede quali destinatari dello stesso (di seguito anche i “Destinatari”):

- i componenti degli organi sociali;
- coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- tutti i dipendenti (dirigenti e dipendenti), a prescindere dall’inquadramento contrattuale;

- tutti quei soggetti che collaborano con la Società in forza di un rapporto contrattuale, quali collaboratori a progetto, personale in somministrazione, ecc.;
- i consulenti, i fornitori e ogni ulteriore soggetto avente rapporti contrattuali con EMN (Terze parti) qualora si trovino ad operare nelle attività ritenute sensibili dal Modello e in forza di specifiche clausole contrattuali.

2.7.2 Formazione ed informazione del personale

Come sottolineato dalle Linee Guida Confindustria, l'effettuazione di attività di formazione e informazione del personale costituisce (assieme all'attività di verifica periodica dell'Organismo di Vigilanza e alla presenza di un apposito sistema disciplinare) uno dei pilastri dell'efficace attuazione del Modello.

EMN Trial Office S.r.l., consapevole dell'importanza che gli aspetti formativi e informativi assumono in una prospettiva di prevenzione, definisce un programma di comunicazione e formazione volto a garantire la divulgazione a tutti i Destinatari dei principali contenuti del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti, nonché delle prescrizioni previste dal Modello.

La formazione e la comunicazione sono strumenti centrali nella diffusione del Modello che la Società ha adottato, costituendo veicolo essenziale del sistema normativo che tutti i dipendenti sono tenuti a conoscere, ad osservare e ad attuare nell'esercizio delle rispettive funzioni.

Ai fini dell'efficace attuazione del presente Modello, la formazione e l'informativa verso i Destinatari è gestita dalla Società in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza e con i responsabili delle altre funzioni societarie di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di divulgazione in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui gli stessi operano e del fatto che gli stessi rivestano o meno funzioni di rappresentanza e gestione dell'ente.

L'attività di formazione è adeguatamente documentata e la partecipazione agli incontri formativi è formalizzata attraverso l'attestazione delle presenze. I corsi sono a carattere obbligatorio. La documentazione relativa alle attività di formazione sarà conservata a cura della Società e disponibile per la relativa consultazione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Con riguardo alla diffusione interna del Modello, EMN Trial Office S.r.l. si impegna a effettuare le seguenti attività di comunicazione:

- informativa circa l'adozione e/o l'aggiornamento del Modello a tutte le risorse presenti (es. mediante invio di specifica e-mail);
- pubblicazione del Modello sul sito web della Società nella Sezione Amministrazione Trasparente;
- consegna del Modello e/o condivisione del link ove il Modello è consultabile a tutti i neo-assunti.

In occasione della prima informativa viene richiesta la sottoscrizione di una dichiarazione di ricezione, presa visione, impegno all'osservanza del Modello e di conoscenza delle conseguenze derivanti dalla violazione del medesimo.

2.7.3 Informazione ai Terzi

EMN Trial Office S.r.l. prevede altresì la diffusione del Modello alle persone che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, rapporti di consulenza ed altri rapporti che si concretizzino in una prestazione professionale, non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale, ivi inclusi i soggetti che agiscono per i fornitori e i partners (di seguito, per brevità, le "terze parti").

In particolare, nei testi contrattuali sono inserite specifiche clausole dirette ad informare i Terzi dell'adozione e attuazione del Codice Etico e del Modello da parte di EMN Trial Office S.r.l. e a richiedere alle controparti di uniformarsi, nell'ambito dei rapporti contrattuali / delle prestazioni svolte nell'interesse o a favore della Società, ai principi di cui al D.Lgs. 231/2001 e alle regole comportamentali contenuti nel Codice Etico impegnandosi altresì al rispetto dei medesimi.

2.8. Controlli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulle imprese sociali

L'articolo 15 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, di revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ha attribuito al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la funzione di controllo sulle imprese sociali. Oggetto del controllo è il rispetto delle disposizioni di legge. L'esercizio delle funzioni ispettive sulle imprese sociali non costituite in forma di società cooperativa è demandato all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, negli ambiti territoriali in cui siano presenti uffici

dell'Ispettorato. L'attività di controllo può, altresì, essere svolta mediante avalimento, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di enti associativi riconosciuti, cui aderiscano almeno 1.000 imprese sociali iscritte nel Registro delle imprese di almeno cinque diverse Regioni o Province autonome, e delle associazioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 220/2002.

In caso di accertata violazione delle disposizioni di legge e di mancato adeguamento alle prescrizioni in caso di comportamenti illegittimi, viene disposta, con provvedimento a firma del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la perdita della qualifica di impresa sociale, successivamente comunicata al Registro imprese competente per territorio.

Il Decreto ministeriale del 29 marzo 2022, adottato in attuazione dell'art. 15, comma 4 del D.Lgs. 112/2017, ha definito le forme, i contenuti e le modalità dell'attività ispettiva sulle imprese sociali, nonché il contributo per l'attività ispettiva da porre a loro carico e ha individuato i criteri, i requisiti e le procedure per il riconoscimento degli enti associativi tra imprese sociali, e le forme di vigilanza su tali enti da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Decreto ministeriale del 14 febbraio 2023, adottato in attuazione dell'art. 15, comma 4 del D.Lgs. 112/2017, ha modificato l'articolo 23, commi 1 e 7 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 marzo 2022 e approvato i modelli di verbale da utilizzare per i controlli ordinari e le ispezioni straordinarie.

Si precisa che i controlli si articolano in controlli ordinari e in ispezioni straordinarie.

Il controllo ordinario è finalizzato ad accertare il rispetto da parte dell'impresa sociale delle disposizioni di cui al D.Lgs. 112/2017, anche attraverso la verifica: della gestione amministrativo-contabile; dell'effettivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali; dell'effettivo svolgimento in via principale e in forma di impresa di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 2, comma 1 o del sussistere delle condizioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5; del rispetto dei limiti e delle condizioni concernenti il principio dell'assenza dello scopo di lucro, ai sensi dell'art. 3; dell'osservanza di quanto previsto dagli articoli 4, 7, 9 e 10; del rispetto delle disposizioni in materia di coinvolgimento dei lavoratori e degli altri soggetti interessati al governo dell'impresa (ciascuna impresa sociale è assoggettata a controllo ordinario almeno una volta all'anno).

Le ispezioni straordinarie sono disposte dal Ministero qualora si rendano necessari approfondimenti sugli esiti dei controlli effettuati, al fine di effettuare verifiche a campione, a seguito di esposti di soci o di soggetti privati, su segnalazione di pubbliche amministrazioni e comunque ogni qualvolta

se ne ravvisi l'opportunità. Le ispezioni straordinarie sono volte, in particolare, a verificare l'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari e statutarie dell'impresa sociale, la sussistenza dei requisiti della stessa, il regolare funzionamento dell'ente, il regolare svolgimento delle attività, la consistenza patrimoniale dell'impresa e delle relative attività e passività.

Nello specifico sono oggetto di controllo:

- DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA;
- NATURA E CARATTERISTICHE DELL'IMPRESA SOCIALE E ATTIVITA' SVOLTA;
- ASSETTI PROPRIETARI E CARICHE SOCIALI (ARTT. 4 E 7 D.LGS. 112/2017);
- STATUTO, ORGANI SOCIALI E LAVORATORI;
- VOLONTARI;
- BILANCI;
- ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI;
- TENUTA DEI LIBRI SOCIALI E DEI LIBRI CONTABILI.

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001 - art. 6, comma 1, lett. a) e b) - l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/2001.

Secondo le disposizioni del Decreto, la giurisprudenza, la dottrina, nonché le indicazioni contenute nelle Linee Guida delle principali associazioni di categoria, le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV"), tali da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello, devono essere:

- **autonomia ed indipendenza;**
- **professionalità;**
- **continuità d'azione.**

Autonomia ed indipendenza

I requisiti di autonomia ed indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e, dunque, non subisca condizionamenti o interferenze da parte dell'organo dirigente.

Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'Organismo di Vigilanza la posizione gerarchica più elevata possibile, e prevedendo un'attività di reporting al massimo vertice operativo aziendale, ovvero all'Organo Amministrativo. Ai fini dell'indipendenza è inoltre indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi, che ne comprometterebbero l'obiettività di giudizio con riferimento a verifiche sui comportamenti e sull'effettività del Modello.

Professionalità

L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

Continuità d'azione

L'Organismo di Vigilanza deve svolgere in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine.

I soggetti che ricoprono il ruolo di Organismo di Vigilanza devono inoltre possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e devono avere le conoscenze e capacità tecniche necessarie allo svolgimento dei compiti dell'Organismo e rispetto ai quali non vi siano, in generale, motivi di conflitto di interesse con altre funzioni e/o incarichi aziendali.

La sussistenza e la permanenza di tali requisiti soggettivi vengono, di volta in volta, accertate dal Consiglio di Amministrazione sia preventivamente alla nomina sia durante tutto il periodo in cui l'Organo di Vigilanza resta in carica. Il venir meno dei predetti requisiti in costanza di mandato determina la decadenza dell'incarico.

3.2 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

Relativamente alla composizione dell'OdV, la legge non fornisce particolari indicazioni.

Solamente il comma 4 dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 prevede che *“Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente”* e il comma 4 bis del medesimo articolo, introdotto dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”*, dispone che *“nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)”*. È dunque consentito optare per una composizione sia monocratica che collegiale. Al fine di garantire una maggiore effettività dei controlli, la scelta tra l'una e l'altra soluzione deve essere effettuata tenendo conto delle dimensioni, dell'attività svolta e della complessità organizzativa della Società.

In attuazione di quanto previsto dal Decreto e dalle Linee Guida e nel rispetto dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione sopra illustrati EMN Trial Office S.r.l. ha optato per un Organismo di Vigilanza monocratico.

L'Organismo di Vigilanza risponde del proprio operato direttamente al Consiglio di Amministrazione e non è legato alle strutture operative da alcun vincolo gerarchico in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza di giudizio nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

L'Organismo provvede a disciplinare le regole per il proprio funzionamento formalizzandole in apposito regolamento ("Regolamento dell'Organismo di Vigilanza") che viene trasmesso al Consiglio di amministrazione per presa d'atto.

Ai fini dello svolgimento del ruolo e della funzione di Organismo di Vigilanza, al predetto organo sono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione i poteri d'iniziativa e di controllo e le prerogative necessari allo svolgimento dell'attività di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli ed all'aggiornamento degli stessi in conformità alle prescrizioni del Decreto.

Inoltre, ai fini specifici dell'esecuzione delle attività di vigilanza e di controllo, il Consiglio di Amministrazione, attribuisce allo stesso un budget di spesa annuale che esso potrà utilizzare in piena autonomia gestionale con obbligo di rendiconto.

In caso di necessità e qualora il budget assegnatogli sia esaurito e/o risulti insufficiente, l'Organismo di Vigilanza potrà avanzare all'Organo amministrativo richiesta di adeguata integrazione per il pieno esercizio delle sue funzioni. In caso di diniego, l'Organismo di Vigilanza ne darà atto in un apposito verbale, specificando le ragioni della richiesta e le conseguenze rispetto alla propria attività di presidio, inoltrando tale informativa anche all'Assemblea dei soci per le opportune determinazioni.

3.3 Nomina, durata, cause di cessazione e sostituzione

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organismo di Vigilanza che resterà in carica per la durata indicata nell'atto di nomina. L'incarico può essere rinnovato.

Si ritiene applicabile all'Organismo di Vigilanza, per quanto compatibile, il disposto dell'art. 2399 c.c. relativo alle condizioni di ineleggibilità e decadenza del Collegio Sindacale che recita: *“Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:*

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 [interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi];

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.”.

La cessazione dall'incarico dell'OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- revoca dell'Organismo/di un componente da parte del Consiglio di Amministrazione;
- rinuncia da parte dell'Organismo/di un componente;
- sopraggiungere di una delle cause di decadenza.

La revoca dell'OdV, possibile per giusta causa, è atto del Consiglio di Amministrazione.

A tale proposito, per “giusta causa” di revoca dell'Organismo di Vigilanza dovrà intendersi a titolo esemplificativo:

- la perdita dei requisiti sopra richiamati;
- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico;

- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie di Organismo di Vigilanza;
- l'omessa o insufficiente vigilanza da parte del componente dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. 231/2001, risultante da una sentenza di condanna dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, passata in giudicato, ovvero da procedimento penale concluso tramite applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.;
- gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino indipendenza e autonomia;
- il sopraggiungere di una delle cause di ineleggibilità e decadenza.

È fatto obbligo dell'OdV di comunicare al Consiglio di Amministrazione la perdita dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti o il sopraggiungere di una delle cause di ineleggibilità e decadenza.

L'OdV può recedere in qualsiasi momento dall'incarico, dando comunicazione scritta motivata, mediante raccomandata A.R. ovvero posta elettronica certificata al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente ne dà notizia al primo Consiglio di Amministrazione utile.

In caso di revoca, decadenza o recesso dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del componente.

L'OdV/il componente dimissionario rimane in carica fino all'accettazione della nomina da parte del nuovo Organismo/componente.

3.4 Funzioni, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa, intervento e controllo che si estendono a tutti i settori e funzioni dell'ente, poteri che devono essere esercitati al fine di svolgere efficacemente e tempestivamente le funzioni previste nel Modello e dalle norme di attuazione del medesimo per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o funzione dell'ente. L'attività di verifica e di controllo svolta dall'Organismo è, infatti,

strettamente funzionale agli obiettivi di efficace attuazione del Modello e non può surrogare o sostituire le funzioni di controllo istituzionali dell'ente.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti:

- vigilanza sull'effettività del modello, cioè sulla coerenza tra i comportamenti concreti e il modello istituito;
- esame dell'adeguatezza del modello, ossia della sua reale - non già meramente formale - capacità di prevenire i comportamenti vietati;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
- proposta all'Organo amministrativo dei necessari aggiornamenti e modifiche del Modello stesso;
- vigilanza sulla diffusione all'interno della Società della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;

Nello svolgimento di tale attività, l'Organismo può:

- accedere, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale ritenuto rilevante per lo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dal D.Lgs. 231/2001;
- effettuare periodicamente, sulla base del piano di attività, verifiche e approfondimenti su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree individuate quali a rischio di commissione dei reati ex D.Lgs. 231/2001
- curare i rapporti e assicurare la ricezione dei flussi informativi di competenza con le strutture organizzative aziendali e verso gli organi sociali;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, dei contenuti del D.Lgs. 231/2001, degli impatti della normativa sull'attività societaria e sulle norme comportamentali nonché iniziative per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza del Modello;
- promuovere l'aggiornamento del Modello formulando al Consiglio di Amministrazione le proposte di adeguamento che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di (i) gravi

violazioni delle prescrizioni del Modello; (ii) significative modificazioni dell'assetto interno dell'ente o delle modalità di svolgimento della sua attività; (iii) modifiche normative.

- segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo utilizzando il proprio budget di spesa messo a disposizione dal Consiglio di Amministrazione;

Per l'espletamento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività aziendale e livello del personale, e riporta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, cui riferisce.

All'OdV non competono poteri di gestione o poteri decisionali relativi allo svolgimento delle attività della Società, poteri organizzativi o di modifica della struttura aziendale, né poteri sanzionatori.

I compiti e le attribuzioni dell'OdV non possono essere sindacati da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione può verificare la coerenza tra l'attività in concreto svolta dall'Organismo e il mandato allo stesso assegnato. Inoltre, l'OdV, salvo prevalenti disposizioni di legge, ha libero accesso - senza necessità di alcun consenso preventivo - presso tutte le Funzioni e Organi della Società, onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

L'OdV è tenuto a rispettare l'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.

L'Organismo di Vigilanza svolge le proprie funzioni coordinandosi con gli altri Organi o Funzioni di controllo esistenti nella Società. Inoltre, l'OdV si coordina con le Funzioni aziendali responsabili di attività sensibili per tutti gli aspetti relativi all'implementazione delle procedure operative di attuazione del Modello. L'OdV può inoltre avvalersi dell'ausilio e del supporto del personale in servizio e di consulenti esterni, in particolare per problematiche che richiedano l'ausilio di competenze specialistiche.

3.5 Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza

3.5.1 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'articolo 6 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 231/2001 dispone che il Modello debba *“prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli”*.

L'obbligo di informazione all'OdV è concepito quale strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia e adeguatezza del Modello.

Al fine di un corretto svolgimento delle attività di controllo sull'efficacia e sull'effettiva applicazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza deve infatti ricevere tutte le informazioni rilevanti relative a situazioni che potrebbero comportare una responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché le notizie utili a garantire l'applicazione e l'operatività del Modello e delle misure di contenimento del rischio reato di cui l'ente si è dotato.

All'Organismo di Vigilanza devono pertanto pervenire flussi informativi periodici o ad evento da parte di tutti i soggetti coinvolti con funzioni di responsabilità e controllo nei processi *“sensibili”* come definiti nel Modello organizzativo.

L'obbligo di fornire informazioni all'OdV è rivolto alle funzioni aziendali e riguarda:

- a) le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse posta in essere per dare attuazione al Modello (es. report riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.);
- b) le anomalie o le atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante, se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell'area di accadimento).

Tali informazioni potranno riguardare, ad esempio:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, inerenti lo svolgimento di indagini che vedano coinvolti l'Ente o i componenti degli organi sociali;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto 231;

- i rapporti eventualmente predisposti dai responsabili di altri organi nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del D.Lgs. 231/2001;
- le notizie relative a procedimenti disciplinari nonché ad eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- le commissioni di inchiesta o relazioni/comunicazioni interne da cui emerga la responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 231/2001;
- i cambiamenti organizzativi;
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
- le operazioni particolarmente significative svolte nell'ambito delle aree a rischio reato;
- i mutamenti nelle aree a rischio reato o potenzialmente a rischio;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- ecc.

Al fine di garantire la riservatezza delle informazioni e di facilitare il flusso di comunicazioni all'Organismo di Vigilanza, è stata istituita una casella di posta elettronica dedicata odv.emntrialoffice@emn.org con accesso riservato ai soli componenti dell'OdV.

3.5.2 Obblighi di informazione propri dell'Organismo di Vigilanza

Premesso che la responsabilità di adottare ed efficacemente implementare il Modello permane in capo all'Organo amministrativo, l'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e al verificarsi di eventuali criticità.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione di:

- comunicare, all'inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività che intende svolgere al fine di adempiere ai compiti assegnati;
- comunicare tempestivamente eventuali problematiche connesse alle attività, laddove rilevanti;

- relazionare, con cadenza almeno annuale, in merito all'attuazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza potrà a sua volta chiedere di essere sentito dall'Organo amministrativo ogniqualvolta ritenga opportuno riferire tempestivamente in ordine a violazioni del Modello o richiedere l'attenzione su criticità relative al funzionamento ed al rispetto del Modello medesimo.

L'Organismo, infine, ha l'obbligo di informare immediatamente l'Organo di controllo qualora la violazione riguardi i componenti del Consiglio di Amministrazione.

4. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

4.1 Principi generali

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso e dei suoi elementi ivi inclusi i Protocolli ad esso connessi.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza esimente del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

La rilevanza del Sistema Disciplinare nell'ambito dei Modelli adottati ai sensi del Decreto ha trovato conferma anche nelle Linee Guida emanate dalle Associazioni di categoria rappresentative degli Enti (ad esempio Confindustria), le quali hanno precisato, con riferimento alla tipologia di sanzioni irrogabili, che qualsiasi provvedimento sanzionatorio deve rispettare le procedure previste dall'art. 7 della Legge n. 300 del 1970 (meglio nota come 'Statuto dei lavoratori') e/o da normative speciali.

L'esercizio del potere disciplinare deve sempre conformarsi al principio:

- di proporzionalità, commisurando la sanzione irrogata all'entità dell'atto contestato;
- del contraddittorio, assicurando il coinvolgimento del soggetto interessato: formulata la contestazione dell'addebito, tempestiva e specifica, occorre dargli la possibilità di addurre giustificazioni a difesa del suo comportamento.

4.2. Il sistema disciplinare adottato da EMN Trial Office S.r.l.

La Società ha definito il presente sistema disciplinare allo scopo di sanzionare i comportamenti posti in essere in violazione delle prescrizioni del Modello, dei suoi elementi costitutivi e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001.

L'avvio di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle sanzioni di seguito indicate, prescindono dall'instaurazione e/o dall'esito degli eventuali procedimenti penali scaturiti dalla commissione del reato presupposto.

Per tutto quanto non previsto nel presente sistema disciplinare, troveranno applicazione le norme di legge, nonché le previsioni del CCNL “Ricerca Clinica” e del Regolamento aziendale disciplinare interno.

4.3. I soggetti destinatari

I destinatari del presente sistema disciplinare corrispondono ai destinatari del Modello 231 stesso. I destinatari hanno l’obbligo di uniformare la propria condotta ai principi sanciti nel Codice Etico e a tutti i principi e alle misure di organizzazione, gestione e controllo delle attività aziendali definite nel Modello e nei protocolli ad esso connessi.

Ogni eventuale violazione dei suddetti principi, misure e procedure, costituisce, se accertata:

- nel caso di dipendenti e dirigenti, un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2104 c.c. e dell’art. 2106 c.c.;
- nel caso degli Organi sociali, un’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla Legge e dallo Statuto;
- nel caso di Soggetti esterni, un inadempimento contrattuale e legittima la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

4.4. Le condotte rilevanti

Le sanzioni disciplinari potranno essere applicate, a titolo esemplificativo, nel caso di:

- violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi e delle regole di condotta del Codice Etico, del Modello e delle procedure attuative del medesimo;
- mancato rispetto delle procedure aziendali concernenti l’evidenza dell’attività svolta relativamente alle modalità di documentazione a archiviazione degli atti, in modo da impedire la tracciabilità e la verificabilità della stessa;
- negligente violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza previsti dal Modello;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l’alterazione della documentazione prevista dalle procedure del Modello ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l’Organismo di Vigilanza;

- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe;
- mancato ingiustificato svolgimento dei corsi di formazione in materia di D.Lgs. 231/2001.

4.5. Criteri generali relativi all'irrogazione delle sanzioni

La tipologia e l'entità delle sanzioni da irrogare saranno proporzionate ai seguenti criteri generali:

- gravità della inosservanza e/o rilevanza degli obblighi violati;
- posizione rivestita dal soggetto agente all'interno dell'organizzazione specie in considerazione delle responsabilità connesse alle sue mansioni;
- elemento soggettivo della condotta (distinzione tra dolo e colpa);
- entità del danno o del pericolo come conseguenze dell'infrazione per l'ente;
- circostanze concrete in cui si è realizzato l'illecito;
- recidiva del soggetto agente;
- ecc.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'instaurazione del procedimento e/o dall'esito del giudizio penale, dovrà ispirarsi ai principi di tempestività, immediatezza e di equità.

4.6. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni conseguenti alla violazione del Modello avviene nel per quanto concerne:

- il personale dipendente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, Legge 300/1970, dal CCNL vigente e dal Regolamento aziendale disciplinare interno di EMN;
- gli organi sociali nel rispetto delle previsioni di legge e statutarie;
- le terze parti, dalle previsioni del contratto sottoscritto tra il terzo destinatario e la Società.

Per i dettagli si rinvia pertanto alle singole disposizioni citate.

4.7. Le sanzioni

4.7.1. le sanzioni nei confronti dei dipendenti

Il mancato rispetto e/o la violazione dei principi generali contenuti nel Modello e nel Codice Etico e delle singole regole comportamentali dedotte del Modello ad opera di lavoratori dipendenti della Società costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex 2104 c.c. e illecito disciplinare.

Più in particolare, l'adozione, da parte di un dipendente della Società, di un comportamento qualificabile come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo del lavoratore di eseguire con la dovuta diligenza i compiti allo stesso affidati, attenendosi alle direttive della Società, così come previsto dal vigente CCNL applicabile.

Le sanzioni irrogabili nei confronti dei dipendenti rientrano in quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro "Ricerca Clinica":

- a) ammonizione verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) multa;
- d) sospensione;
- e) licenziamento.

La sanzione sarà commisurata a seconda della gravità dell'infrazione e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità come previsto dalla Legge e dal Regolamento aziendale disciplinare interno cui si rinvia per i dettagli.

4.7.1. Sanzioni nei confronti degli amministratori

Qualora sia accertata la commissione di una violazione del Modello da parte di un consigliere di amministrazione, il Consiglio di Amministrazione delibererà l'assunzione dei provvedimenti ritenuti più idonei, a maggioranza assoluta dei presenti, escluso l'amministratore coinvolto nel procedimento sanzionatorio.

Potranno essere applicate, a seconda della gravità dell'infrazione, le seguenti sanzioni:

- la diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello;
- la revoca delle deleghe;
- la sospensione dalla carica;
- la revoca dalla carica (in tal caso il Consiglio di Amministrazione sottoporrà la proposta all'Assemblea dei Soci ai fini della decisione ex art. 7 dello Statuto).

Qualora sia coinvolto l'intero Consiglio di Amministrazione, la decisione circa l'assunzione dei provvedimenti sanzionatori spetterà all'Assemblea dei Soci.

4.7.2. Sanzioni nei confronti dell'Organo di controllo

Qualora sia accertata la commissione di una violazione del Modello da parte di un membro dell'Organo di controllo, potranno essere applicate, a seconda della gravità della condotta, le seguenti sanzioni:

- la diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello;
- la revoca dell'incarico.

4.7.3. Sanzioni nei confronti dei soggetti terzi

Il presente sistema disciplinare come sopra precisato ha la funzione di sanzionare le violazioni del Modello commesse anche da soggetti che non sono legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato e che non ricoprono cariche sociali.

Si tratta di quei soggetti che sono comunque tenuti al rispetto del Modello in virtù della funzione svolta per conto della Società (di seguito collettivamente denominati "soggetti terzi" o "terze parti").

Nell'ambito di tale categoria, possono farsi rientrare:

- tutti quei soggetti che collaborano con la Società in forza di un rapporto contrattuale, quali collaboratori a progetto, personale in somministrazione, ecc.;
- i consulenti, i fornitori e ogni ulteriore soggetto avente rapporti contrattuali con EMN Trial Office S.r.l. (Terze parti) qualora si trovino ad operare nelle attività ritenute sensibili dal Modello e in forza di specifiche clausole contrattuali.

Qualora sia accertata la commissione di una violazione del Modello da parte di un soggetto terzo, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- la diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello;
- la risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con la Società.

Nel caso in cui le violazioni siano commesse da lavoratori somministrati ovvero nell'ambito di contratti di appalto di opere o di servizi, le sanzioni verranno applicate, all'esito dell'accertamento positivo delle violazioni da parte del lavoratore, nei confronti del somministratore o dell'appaltatore.

Nell'ambito dei rapporti con le terze parti, la Società inserisce, nelle lettere di incarico e/o negli accordi negoziali relativi, apposite clausole volte a prevedere, in caso di violazione del Modello, l'applicazione delle misure sopra indicate.

4.8. Misure in applicazione della disciplina del “whistleblowing”

Le misure di cui ai paragrafi precedenti, nel rispetto dei principi e dei criteri ivi enunciati, si applicano:

- nei confronti del segnalante, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per diffamazione o calunnia o la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
- nei confronti del soggetto che abbia violato l'obbligo di riservatezza;
- nei confronti del soggetto che abbia ostacolato o tentato di ostacolare la segnalazione;
- nel caso di mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
- nel caso di adozione di procedure non conformi al D.Lgs. 24/2023;
- nel caso di mancato svolgimento dell'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- del soggetto che si sia reso responsabile di atti di ritorsione come definiti nell'art. 17 D.Lgs. 24/2023.

Per **ritorsione** si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o

alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato.

Si citano, quali *esempi di comportamenti ritorsivi*:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le ritorsioni subite possono essere comunicate all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

L'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro per i provvedimenti di competenza.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.

Le persone che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro. L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela della situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compreso il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta illecita e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del divieto di ritorsione di cui all'art. 17 D.Lgs. 24/2023.

5. IL SISTEMA DI SEGNALAZIONI “WHISTLEBLOWING” AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

5.1. Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24

Con il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023, è stata recepita nell'ordinamento italiano la Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (cd. disciplina *whistleblowing*).

L'obiettivo della Direttiva Europea è stabilire norme minime comuni per garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, creando canali di comunicazione sicuri, sia all'interno di un'organizzazione, sia all'esterno. In casi specifici, è prevista la possibilità di effettuare la segnalazione mediante la divulgazione pubblica attraverso i media.

Si tratta di una disciplina che persegue, come fine ultimo, il contrasto e la prevenzione dei fenomeni illeciti nelle organizzazioni pubbliche e private, incentivando l'emersione di condotte pregiudizievoli - di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del suo contesto lavorativo - in danno dell'ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Il Decreto abroga e modifica la disciplina nazionale previgente, racchiudendo in un unico testo normativo - per il settore pubblico e per il settore privato - il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite poste in essere in violazione non solo di disposizioni europee, ma anche nazionali, purché basate su fondati motivi e lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente, al fine di garantire il recepimento della direttiva senza arretrare nelle tutele già riconosciute nel nostro ordinamento.

Il quadro regolatorio di riferimento è stato infine completato con le *Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne* approvate da ANAC con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 come modificata e integrata con Delibera n. 479 del 26 novembre 2025.

Ai sensi del D.Lgs. 24/2023, le segnalazioni possono essere effettuate dai seguenti soggetti:

- **i dipendenti;**
- **i lavoratori autonomi;**
- **i collaboratori, i liberi professionisti e i consulenti;**

- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Si precisa che la tutela prevista dal D.Lgs. 24/2023 si applica anche qualora la segnalazione avvenga nei seguenti casi:

1. quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
2. durante il periodo di prova;
3. successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Possono essere **oggetto di segnalazione**, per gli enti come EMN Trial Office S.r.l. comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo che consistono in **condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'Ente.**

Le segnalazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti; possono essere oggetto di segnalazione, infine, anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

5.2. Il sistema di segnalazioni “*whistleblowing*” adottato da EMN Trial Office S.r.l. Impresa Sociale

EMN Trial Office S.r.l. si è dotata di un **canale di segnalazione interno** per la trasmissione e gestione delle segnalazioni, tramite una Piattaforma online *MyWhistleblowing* di Zucchetti, raggiungibile dal sito Internet della Società al seguente indirizzo <https://private.mygovernance.it/mywhistleblowing/emn-trial-office/52898> che consente l'effettuazione di segnalazioni in forma scritta e in forma orale.

La Società ha individuato quale **destinatario e gestore delle segnalazioni *whistleblowing*** l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, figura in possesso dei necessari requisiti di autonomia, imparzialità e indipendenza e di un'adeguata formazione professionale.

EMN TRIAL OFFICE S.R.L. Impresa Sociale

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

PARTE SPECIALE F

**Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime
commesse con violazione delle norme
sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

INDICE

- 1. FINALITA'**
- 2. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (ART. 25-SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001)**
- 3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001**
- 4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**
- 5. I PRESIDI DI PREVENZIONE E CONTROLLO**
- 6. I COMPITI E I POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**
- 7. IL SISTEMA DISCIPLINARE**

1. FINALITÀ.

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire le linee, le regole e i principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte da EMN TRIAL OFFICE S.r.l. (di seguito anche "Società" o "EMN") la commissione dei reati di cui all'art. 25-*septies* D.Lgs. 231/2001 e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività societarie.

Nello specifico, la presente Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, vigilanza e verifica.

In linea generale, tutti i Destinatari dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Codice Etico;
- Procedure operative e regolamenti interni;
- Procure e deleghe;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

2. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001 (ART. 25-SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001).

Art. 25-septies D.Lgs. 231/2001 Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
<p>1. <i>In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.</i></p>
<p>2. <i>Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.</i></p>
<p>3. <i>In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.</i></p>

Si riportano i reati previsti dall'art. 25-septies D.Lgs. n. 231/2001:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.”

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.”

L'art. 583 c.p. “Circostanze aggravanti” definisce la natura delle lesioni personali gravi e gravissime.

La lesione personale è grave:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.

Esclusione della responsabilità amministrativa della Società

Il D.Lgs. 81/2008, all'art. 30, ha indicato le caratteristiche e i requisiti che deve possedere un *“modello di organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231”* in caso di commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Nello specifico si precisa che tale modello *“deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:*

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) alle verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate”.*

Inoltre, la norma richiede che il modello organizzativo e gestionale preveda:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopraindicate;
- per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;

- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello stesso;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Infine, il comma 5 del medesimo art. 30 dispone che: *“I modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o alla norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti.”*.

3. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001.

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività societarie nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le principali aree a potenziale rischio reato relativamente alle fattispecie di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 sono identificate e valutate nell'ambito del documento aziendale di valutazione dei rischi, predisposto ai sensi della normativa di riferimento e costantemente aggiornato in relazione all'evoluzione delle caratteristiche dell'attività societaria.

Tuttavia, come precisato dalle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, non è possibile individuare e limitare a priori alcun ambito di attività, dal momento che tale casistica di reati può, di fatto, investire la totalità delle componenti societarie. In altri termini i reati oggetto della presente Parte Speciale potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno alla Società, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Poiché la valutazione dei rischi rappresenta l'adempimento cardine per la garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e costituisce il principale strumento per procedere all'individuazione delle misure di tutela, siano esse la riduzione o l'eliminazione del rischio, l'operazione di

individuazione e di rilevazione dei rischi viene effettuata con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza.

La valutazione complessiva dei rischi prodotti dall'attività della Società e l'individuazione dei processi sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione dei reati di cui all'art. 25-septies D.Lgs. 231/2001 e le definizioni dei presidi di controllo è stata svolta avendo come punto di riferimento le indicazioni contenute nell'art. 30 del D.Lgs. 81/2008.

4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati colposi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, per un'effettiva prevenzione dei rischi e in conformità agli adempimenti prescritti dal D.Lgs. 81/2008, nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità in materia di sicurezza, è fatta espressa richiesta:

- a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della sicurezza, di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle responsabilità ricevute e alle istruzioni operative adottate in tale ambito, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nei Documenti di Valutazione dei Rischi (di seguito "DVR") della Società;
- al Datore di Lavoro di svolgere i compiti ad esso attribuiti in tale materia nel rispetto della legge o delle procure o deleghe ricevute, delle misure di prevenzione adottate, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;
- ai soggetti di volta in volta designati dalla Società o eletti dal personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Società;

- a tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Società, di osservare le misure di sicurezza e le istruzioni operative.

A tale fine, la Società si adopera a diffondere e a consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e del rispetto delle normative, nonché promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i Destinatari.

5. I PRESIDI DI PREVENZIONE E CONTROLLO.

Si precisa che la Società si è dotata di una struttura organizzativa in conformità a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente in modo tale da garantire un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

Si riporta un breve schema nel quale sono indicate le figure di riferimento dell'organigramma della sicurezza, riportato a pagina 23 del DVR.

Datore di Lavoro	<p>E' il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, che ha la responsabilità dell'organizzazione o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.</p> <p>Può delegare le sue funzioni, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, ad altri soggetti.</p> <p>Gli unici obblighi del datore di lavoro non delegabili sono:</p> <ul style="list-style-type: none">a) la valutazione dei rischi e la conseguente redazione del DVR;b) la nomina del RSPP. <p><u>Il Datore di Lavoro ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 81/2008 è stato individuato nella figura della consigliera di amministrazione, Dott.ssa Carla Garbero.</u></p>
Servizio di Prevenzione e Protezione	<p>Il servizio di prevenzione e protezione è affidato ad un soggetto esterno in possesso delle capacità e dei requisiti di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/2008.</p> <p>Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:</p> <ul style="list-style-type: none">a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

	<p>b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui al DVR, e i sistemi di controllo di tali misure;</p> <p>c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;</p> <p>d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;</p> <p>e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica annuale;</p> <p>f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 D.Lgs. 81/2008 (es. sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della società in generale, sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro, ecc.).</p> <p><u>L'incarico di RSPP esterno è stato affidato dal Datore di Lavoro all'Ing. Nicola Tolomeo.</u></p>
Medico Competente	<p>Il medico competente è una figura esterna, in possesso dei titoli e requisiti di cui all'art. 38 D.Lgs. 81/2008 incaricata dalla società che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi e per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, nonché per tutti gli altri compiti previsti dal D.Lgs. 81/2008.</p> <p><u>Il medico competente è il Dott. Manlio Milano.</u></p>
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)	<p>Persona eletta o designata dai lavoratori per rappresentare gli stessi per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza del lavoro.</p> <p>Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; - è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella società; - è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; - è consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori; - riceve una formazione adeguata; - promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; - partecipa alla riunione periodica della sicurezza; - fa proposte in merito alla attività di prevenzione; - ecc. <p><u>Gli RLS sono:</u></p>

	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Elena Tigano (Via Madama Cristina 97- TO)</u> - <u>Stefania Arminio (Via Pietro Giuria 40 -TO)</u> - <u>Dott.sa Daniela Oddolo (Laboratorio c/o MBC Via Nizza 52-TO)</u>
Preposti	<p>Soggetti che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori. I preposti dispongono di un potere di intervento in caso di comportamenti non conformi e di interruzione dell'attività in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza o, ancora, in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza.</p> <p><u>Il preposto individuato è il Dott. Andrea Novali.</u></p>
Squadra di emergenza Addetti antincendio Addetti primo soccorso	<p>La squadra di emergenza aziendale è un gruppo di lavoratori nominati e formati per gestire situazioni critiche come incendi, infortuni o altre calamità, supportando il personale e i soccorsi esterni. È composta dagli addetti al primo soccorso e dagli addetti antincendio i quali hanno compiti quali chiamare i soccorsi, prestare il primo intervento, attuare le misure di prevenzione degli incendi previste nel piano di emergenza, assistere i soccorsi esterni (es. VVF), coordinare e guidare le operazioni di evacuazione del personale, ecc.</p> <p>Sono <u>Addetti alla Prevenzione Incendi</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dott. Andrea Novali (Via Madama Cristina 97- TO) - Debora Caldarazzo (Via Pietro Giuria 40 -TO) <p>Sono <u>Addetti al Primo Soccorso</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dott. Andrea Novali (Via Madama Cristina 97- TO) - Stefania Arminio (Via Pietro Giuria 40 -TO) - Dott.sa Barbara Mantoan (Laboratorio c/o MBC Via Nizza 52-TO)
Lavoratori	<p>Persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.</p>

La Società è da sempre impegnata nel costante perseguimento degli obiettivi di miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori come parte integrante della propria attività, per evitare o diminuire i rischi professionali, in tutte le fasi dell'attività lavorativa.

Pertanto, ai fini della presente Parte Speciale e per ottemperare alle finalità dell'art. 30 del D.Lgs. 81/2008, si riportano i protocolli di controllo e i principali documenti normativi interni applicabili distinti secondo le attività elencate dalla norma citata e ritenute sensibili per la Società.

- **VERIFICA DEGLI STANDARD TECNICO-STRUTTURALI DI LEGGE RELATIVI AD ATTREZZATURE, IMPIANTI, LUOGHI DI LAVORO, AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI** (Art. 30, comma 1, lett. a) D.Lgs. 81/2008)

❖ **Protocolli di controllo applicabili:**

- è garantito il rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi alle attrezzature, agli impianti, agli agenti chimici, fisici e biologici e ai luoghi di lavoro;
- in appositi moduli allegati al DVR sono riportati gli elenchi delle attrezzature e degli impianti;
- in specifici moduli allegati al DVR sono riportate le attrezzature ed i prodotti chimici/farmaceutici utilizzati dai Biologi presso il laboratorio;
- è svolto un monitoraggio delle attrezzature e degli impianti per verificarne la conformità ai requisiti di legge e alle norme tecniche di sicurezza;
- sono pianificate ed effettuate attività di manutenzione delle attrezzature e degli impianti tramite ditte esterne qualificate;
- viene assicurata la regolare manutenzione degli ambienti di lavoro compresa la pulizia degli stessi ai fini del mantenimento di condizioni igieniche e di sicurezza adeguate;
- presso gli ambienti di lavoro sono presenti presidi per il primo soccorso, dispositivi antincendio, idonea segnaletica di sicurezza conformemente alla normativa vigente;
- sono individuati i percorsi di esodo, si ha cura di mantenerli liberi da ostacoli e il personale è messo al corrente delle procedure di segnalazione e di gestione delle emergenze;
- sono previste adeguate condizioni di illuminazione e di aerazione dei luoghi di lavoro nonché adeguati impianti di condizionamento e riscaldamento;

- la Società fornisce in dotazione a ciascun lavoratore i Dispositivi di Protezione Individuale, in ragione della mansione e dell'attività svolta, secondo quanto indicato nel Documento di Valutazione dei Rischi.

❖ **Documenti normativi interni applicabili**

- Documento di Valutazione dei Rischi;
- Mod 002 elenco attrezzature laboratorio;
- Mod 003 elenco impianti sedi di via Madama Cristina e Via Pietro Giuria;
- Mod 004 elenco prodotti chimici/farmaceutici utilizzati dai Biologi.

● **VALUTAZIONE DEI RISCHI E PREDISPOSIZIONE DELLE CONSEGUENTI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE** (Art. 30, comma 1, lett. b), D. Lgs. 81/2008)

❖ **Protocolli di controllo applicabili:**

- il Datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi e procede alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e del piano delle misure di prevenzione e protezione nel rispetto di quanto previsto nell'art. 28 D.Lgs. 81/2008;
- è prevista la revisione del DVR quando si verifica una o più delle seguenti condizioni: *a)* modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro che impattano sulla sicurezza e salute dei lavoratori; *b)* evoluzione della tecnica prevenzionistica; *c)* in caso di infortunio significativo; *d)* indicazioni della norma in ragione di rischi specifici (es. agenti chimici, fisici ecc.); *e)* quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità.

❖ **Documenti normativi interni applicabili**

- Documento di Valutazione dei Rischi;
- Valutazione rischio chimico laboratorio;
- Valutazione stress lavoro correlato;

- Valutazione rischio lavoratrici madri;
 - Schede valutazione rischio chimico prodotti utilizzati da addetta pulizie;
 - Valutazione del rischio cancerogeno;
 - Procedura manipolazione azoto liquido.
-
- **GESTIONE DELLE EMERGENZE E PRIMO SOCCORSO** (Art. 30, comma 1, lett. c), D. Lgs. 81/2008)
 - ❖ **Protocolli di controllo applicabili**
 - è definito il piano di emergenza;
 - sono designati i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
 - è garantita la formazione e l'addestramento dei soggetti adibiti a tali mansioni come previsto dalla legge;
 - è reso noto a tutti i lavoratori l'elenco degli addetti antincendio/primo soccorso tramite apposita lista affissa in bacheca o nel modo più idoneo a diffonderne la conoscenza;
 - vengono definite le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di emergenza affinché tutto il personale non impegnato nella gestione dell'emergenza possa mettersi al sicuro individuando le vie di esodo, i punti di raccolta, le raccomandazioni rispetto agli atteggiamenti da tenere durante l'evacuazione;
 - presso gli ambienti di lavoro è presente un defibrillatore e personale appositamente formato;
 - sono definite le modalità di comunicazione con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze;
 - i lavoratori sono informati circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
 - sono presenti planimetrie chiare, con l'indicazione delle vie di fuga e dei presidi antincendio;
 - vengono svolte le prove di emergenza.

❖ **Documenti normativi interni applicabili**

- Documento di Valutazione dei Rischi;
- Piani di emergenza.

● **GESTIONE DEGLI APPALTI** (Art. 30, comma 1, lett. c), D. Lgs. 81/2008)

❖ **Protocolli di controllo applicabili**

Nel caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della società:

- è prevista la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- è prevista la cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- è previsto il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- viene predisposto un unico DUVRI che indica le misure adottate al fine di eliminare, o quanto meno ridurre al minimo, i rischi dovuti alle interferenze;
- in fase di gestione del contratto ed esecuzione dei lavori è verificato il rispetto delle misure previste di prevenzione e protezione.

● **RIUNIONI PERIODICHE DELLA SICUREZZA** (Art. 30, comma 1, lett. c), D. Lgs. 81/2008)

❖ **Protocolli di controllo applicabili**

- ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 81/2008 viene indetta almeno una volta all'anno la riunione periodica della sicurezza;

➤ è garantita la tracciabilità dell'effettuazione della riunione periodica della sicurezza attraverso la redazione di un verbale sottoscritto dai soggetti partecipanti.

- **CONSULTAZIONE DEGLI RLS** (Art. 30, comma 1, lett. c), D. Lgs. 81/2008)

- ❖ **Protocolli di controllo applicabili**

- il Datore di Lavoro gestisce le comunicazioni interne ed esterne relativamente ai temi legati alla salute e sicurezza, coinvolgendo quando opportuno i lavoratori anche attraverso i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, come previsto dalla normativa vigente;
- i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella società;
- i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono consultati sulla designazione del responsabile e degli eventuali addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono consultati in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 D.Lgs. 81/2008;
- i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza partecipano alla riunione periodica annuale.

- **SORVEGLIANZA SANITARIA** (Art. 30, comma 1, lett. d), D.Lgs. 81/2008) **E MONITORAGGIO DEGLI INFORTUNI**

- ❖ **Protocolli di controllo applicabili**

- è stato nominato un Medico competente, in possesso dei titoli e dei requisiti professionali richiesti dall'art. 38 del D. Lgs. 81/2008 ai fini dell'attuazione della sorveglianza sanitaria;
- il Medico competente effettua le visite mediche preventive, periodiche ovvero su richiesta stessa dei lavoratori o prima della ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi (qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente al fine di verificare l'idoneità alla mansione) o negli altri casi previsti

dalla normativa vigente all'esito delle quali il esprime un giudizio di idoneità alla mansione specifica svolta dal lavoratore;

- il Medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- il Medico competente istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- il Medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;
- Il Datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia;
- qualora si verificano infortuni è previsto che venga svolta una valutazione e indagine sulle cause, con la conseguente definizione di azioni e provvedimenti volti ad evitare il ripetersi dell'evento;
- qualora l'analisi condotta abbia evidenziato violazioni della normativa in materia di sicurezza è prevista l'attivazione del sistema disciplinare;
- in occasione della riunione annuale della sicurezza è sottoposto all'esame dei partecipanti il tema dell'andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria.

❖ **Documenti normativi interni applicabili**

- Protocolli sanitari per personale amministrativo, biologi, addetta alle pulizie;
- Documento di valutazione dei rischi.

- **ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI, INCLUSA L'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE RIVOLTA A COLORO I QUALI SONO ESPOSTI A RISCHI SPECIFICI** (Art. 30, comma 1, lett. e), D. Lgs. 81/2008)

❖ **Protocolli di controllo applicabili**

- il Datore di Lavoro garantisce ai lavoratori un'adeguata informazione: *a)* sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; *b)* sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; *c)* sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e di prevenzione incendi; *d)* sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;
- il Datore di Lavoro garantisce altresì ai lavoratori un'adeguata informazione: *a)* sui rischi specifici cui sono esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; *b)* sui pericoli connessi all'uso delle sostanze pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; *c)* sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
- come previsto dall'art. 37 D.Lgs. 81/2008, il Datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza ed anche sui rischi specifici;
- la formazione è differenziata in base alle mansioni affidate ai lavoratori e viene erogata conformemente a quanto previsto dal vigente Accordo Stato-Regioni;
- è redatto, monitorato ed aggiornato un programma di formazione dei lavoratori;
- è garantita la formazione, laddove previsto l'addestramento, e l'aggiornamento dei preposti, degli addetti primo soccorso, degli addetti antincendio, degli RLS, ecc.
- sono monitorati ed adeguatamente documentati il regolare svolgimento e la partecipazione ai corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La formazione di tutti i lavoratori è registrata in apposita modulistica e gli attestati di frequenza ai corsi di formazione sono archiviati.

❖ **Documenti normativi interni applicabili**

- Documento di valutazione dei rischi;

- Piano della formazione.

- **ATTIVITÀ DI VIGILANZA CON RIFERIMENTO AL RISPETTO DELLE PROCEDURE E DELLE ISTRUZIONI DI LAVORO IN SICUREZZA DA PARTE DEI LAVORATORI** (Art. 30, comma 1, lett. f), D.Lgs. 81/2008)
 - ❖ **Protocolli di controllo applicabili**

Viene svolta la vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori e viene garantita la tracciabilità di tale attività.

 - ❖ **Documenti normativi interni applicabili**
 - Check list/report di vigilanza compilati a cura del Datore di lavoro e del preposto.

- **ACQUISIZIONE DI DOCUMENTAZIONI E CERTIFICAZIONI OBBLIGATORE DI LEGGE** (Art. 30, comma 1, lett. g), D.Lgs. 81/2008)
 - ❖ **Protocolli di controllo applicabili**

La Società procede all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge nel rispetto delle normative vigenti per ciascuna di esse e secondo le singole procedure previste.

- **VERIFICHE PERIODICHE DELL'APPLICAZIONE E DELL'EFFICACIA DELLE PROCEDURE** (Art. 30, comma 1, lett. h), D.Lgs. 81/2008) **E RIESAME PERIODICO DEL SISTEMA DI SICUREZZA** (Art. 30 comma 4 D.Lgs. 81/2008)
 - ❖ **Protocolli di controllo applicabili**

Sono periodicamente monitorate l'efficacia e l'adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione. Tali misure sono tempestivamente sostituite, modificate o aggiornate qualora

ne sia riscontrata l'inefficacia e/o l'inadeguatezza, anche parziale, ovvero in relazione ad eventuali mutamenti organizzativi e dei rischi.

In occasione dello svolgimento della riunione periodica viene riesaminato il sistema allo scopo di fornire al datore di lavoro elementi utili a decidere eventuali interventi correttivi.

LABORATORIO CENTRALIZZATO EMN

Il laboratorio è sito in Torino, Via Nizza, n. 52, presso il Centro di Biotecnologie Molecolari e Scienze per Salute dell'Università degli Studi di Torino, con cui EMN ha un accordo di collaborazione scientifica.

A fronte delle possibili interferenze dei dipendenti della Società che lavorano presso il laboratorio e del personale del Centro di Biotecnologie Molecolari, quest'ultimo ha elaborato il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) che è stato trasmesso a EMN.

6. I COMPITI E I POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Il sistema di controllo predisposto dalla Società prevede la supervisione ad opera dell'Organismo di Vigilanza, soggetto istituzionalmente preposto alla verifica dell'idoneità ed efficacia del Modello.

L'OdV, pertanto, effettua periodicamente specifici controlli sulle attività "sensibili" al fine di verificare il rispetto dei principi generali di comportamento e dei presidi di prevenzione e controllo adottati dalla Società.

All'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo e potrà avere accesso in qualunque momento a tutta la documentazione societaria ritenuta rilevante.

L'OdV può inoltre attivarsi con specifiche verifiche a seguito di flussi informativi o segnalazioni.

7. IL SISTEMA DISCIPLINARE.

L'inosservanza di quanto indicato nella presente Parte Speciale è passibile di sanzione disciplinare secondo quanto indicato nella Parte Generale del Modello ai paragrafi relativi a "Il sistema disciplinare e sanzionatorio".

EMN TRIAL OFFICE S.R.L. Impresa Sociale

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

PARTE SPECIALE E

**Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro,
beni o utilità di provenienza illecita, nonché
autoriciclaggio e delitti in materia di strumenti di
pagamento diversi dal contante**

INDICE

- 1. FINALITA'**
- 2. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (Artt. 25-*octies* e 25-*octies*.1 del D.Lgs. 231/2001).**
- 3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001**
- 4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**
- 5. I PRESIDI DI PREVENZIONE E CONTROLLO**
- 6. I COMPITI E I POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**
- 7. IL SISTEMA DISCIPLINARE**

1. FINALITA'.

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire le linee, le regole e i principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività svolte in EMN e considerate "a rischio", la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività societarie.

Nello specifico, la presente Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, vigilanza e verifica.

In linea generale, tutti i Destinatari dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo.
- Codice Etico;
- Procedure e regolamenti interni;
- Procure e deleghe;
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

2. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (Artt. 25-octies e 25-octies.1 del D.Lgs. 231/2001).

Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001

**Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita,
nonché autoriciclaggio**

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto

per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Si riporta, qui di seguito, il testo dei reati richiamati dagli artt. 25-octies e 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001 ritenuti, anche solo astrattamente, applicabili alla Società, rimandando all'Allegato 1 della Parte Generale del Modello per l'elenco completo dei reati previsti dal Decreto.

Ricettazione (Art. 648 c.p.)

“1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.”

Autoriciclaggio (Art. 648-ter.1 c.p.)

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.) ((La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre

utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-ter c.p.)

“Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.”

3. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. 231/2001.

L’art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività nel cui ambito o tramite le quali potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L’analisi dei processi societari ha consentito di individuare le seguenti attività “sensibili”, nel cui ambito potrebbero, anche solo astrattamente, realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall’art. 25-*octies* e 25-*octies.1* del D.Lgs. 231/2001 sopra indicate:

- 1. Rilevazione, contabilizzazione e registrazione di operazioni passive/attive e gestione dei flussi finanziari;**
- 2. Gestione degli strumenti di pagamento diversi dai contanti;**
- 3. Gestione degli approvvigionamenti di beni, servizi e consulenze;**
- 4. Gestione degli adempimenti fiscali.**

Le funzioni coinvolte nello svolgimento delle attività sensibili sopra individuate sono:

- Organo amministrativo;
- Area amministrativa.

4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.

Nello svolgimento delle attività sensibili relative alla presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei reati sopra indicati, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali di condotta e di comportamento.

È innanzitutto previsto che:

- i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita, siano costantemente monitorati e sempre tracciabili;
- per la gestione dei flussi in entrata e in uscita siano utilizzati esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione Europea (o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi);
- le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse finanziarie abbiano sempre una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
- l'utilizzo di pagamenti in contanti sia limitato ai soli casi espressamente e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;
- l'approvvigionamento di beni e servizi avvenga prevalentemente tramite fornitori qualificati selezionati dalla Società;
- venga verificata la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- l'utilizzo delle carte di credito aziendali avvenga in conformità alle procedure e/o alle istruzioni normative interne.

In aggiunta, è fatto divieto di:

- acquistare, ricevere, o occultare, beni, denaro o altre utilità, nella consapevolezza o nel dubbio della loro provenienza illecita;
- effettuare pagamenti e/o trasferimenti di denaro su conti correnti cifrati, anonimi o aperti presso istituti di credito privi di insediamento fisico;
- effettuare pagamenti nei confronti di soggetti che abbiano sede in paesi definiti "non cooperativi" secondo le indicazioni di Banca d'Italia;
- utilizzare indebitamente strumenti di pagamento diversi dai contanti oppure falsificarli o alterarne l'utilizzo o, ancora, possedere, cedere o acquisire tali strumenti o documenti di

provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi;

- riconoscere compensi in favore di controparti contrattuali che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente in ambito locale e/o che comunque non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi.

5. I PRESIDI DI PREVENZIONE E CONTROLLO.

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori procedure di prevenzione e di controllo che trovano applicazione nell'ambito delle attività sensibili sopra individuate:

1. Rilevazione, contabilizzazione e registrazione di operazioni passive/attive e gestione dei flussi finanziari (rilevazione, contabilizzazione e registrazione di operazioni passive/attive e di gestione dei pagamenti e degli incassi):

- la Società prevede il rispetto delle regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili nazionali o internazionali applicabili, così che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- è previsto che tutte le fasi di rilevazione, contabilizzazione e registrazione di operazioni passive/attive e di gestione dei flussi finanziari siano documentate e tracciabili;
- è garantita la tracciabilità del processo decisionale del ciclo passivo tramite documentazione e archiviazione (telematica e/o cartacea) di ogni attività. Ad ogni operazione di acquisto di beni e/o di servizi deve corrispondere una richiesta di acquisto debitamente autorizzata, un ordine di acquisto, un contratto, una documentazione attestante l'esistenza del fornitore, la relativa competenza, l'esecuzione della transazione;
- la Società prevede l'approvazione delle fatture passive, preliminarmente all'elaborazione del pagamento, previa verifica della corrispondenza tra quanto fatturato, quanto erogato dal fornitore e quanto autorizzato tramite contratto / ordine e correlato blocco al

pagamento in caso di prestazioni erogate non coerentemente a quanto definito tramite contratti / ordini;

- la gestione dei rimborsi spese avviene in accordo con la normativa, anche fiscale, applicabile, dietro presentazione da parte del dipendente di richiesta scritta di rimborso, cui sono allegati tutti i giustificativi di riferimento, e successiva approvazione da parte dei referenti aziendali autorizzati;
- le eventuali sponsorizzazioni e erogazioni liberali sono effettuate con un principio di inerenza rispetto all'attività ed all'immagine della Società verifica dell'affidabilità e dell'onorabilità del soggetto beneficiario;
- le eventuali sponsorizzazioni sono formalizzate in un contratto/accordo che comprende l'oggetto della sponsorizzazione, la descrizione delle modalità di attuazione della sponsorizzazione, la durata del contratto, il corrispettivo;
- la Società garantisce attraverso apposite procedure la tracciabilità e la documentazione degli incassi;
- la Società svolge la verifica della regolarità degli incassi, con riferimento alla piena coincidenza tra chi effettua il pagamento e la controparte contrattuale;

La Società ha inoltre adottato una specifica *“Procedura per la gestione dei pagamenti”* i cui contenuti devono ritenersi integralmente richiamati.

2. Gestione degli strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Si precisa che ai sensi dell'art. 1 della Legge 184/2021 *“agli effetti della legge penale si intende per «strumento di pagamento diverso dai contanti» un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali”*.

La Società adotta i seguenti presidi:

- il principale metodo di pagamento utilizzato è il bonifico bancario;

- si avvale, quanto ai pagamenti con mezzi diversi dal contante, esclusivamente di strumenti di pagamento di cui è titolare;
- le carte di credito aziendali sono fornite in uso dal Consiglio di Amministrazione all'Amministratore delegato o a specifici dipendenti, in base alle necessità legate alle mansioni svolte, a seguito di una formale assegnazione che ne disciplina le modalità ed i limiti di utilizzo;
- l'utilizzo delle carte è puntualmente rendicontato su base mensile a cura dell'Area amministrativa che procede ad effettuare l'abbinamento rispetto alle fatture o le ricevute fiscali;
- non vengono effettuate operazioni di acquisto o pagamento tramite monete virtuali.

3. Gestione degli approvvigionamenti di beni, servizi, consulenze.

Nella gestione degli approvvigionamenti è previsto che:

- l'affidamento di una fornitura / consulenza risponda ad obiettive esigenze della Società che possono consistere nella necessità di ricevere prestazioni specializzate, di acquisire competenze mancanti o di integrare competenze esistenti all'interno dell'organizzazione;
- il processo di acquisto si svolga in un contesto concorrenziale e nel rispetto dei principi di economicità, efficienza e qualità del bene o servizio scelto;
- nel processo di scelta del fornitore sia garantita la documentabilità delle verifiche effettuate sulla controparte in relazione a tematiche di onorabilità e attendibilità commerciale;
- la formalizzazione del rapporto con il fornitore avvenga alternativamente mediante (i) la stipula di un contratto nel quale sono definiti espressamente i termini dell'accordo (inclusi l'oggetto della prestazione e il corrispettivo), (ii) l'emissione di uno specifico ordine d'acquisto che include termini, condizioni tecniche e commerciali, a cui segue la conferma d'ordine da parte del fornitore. L'accordo formalizzato deve inoltre contenere specifiche clausole con cui la controparte dichiara di conoscere e si obblighi a rispettare - nell'espletamento delle attività - i principi contenuti nel D.Lgs. 231/2001 e che attribuiscono la facoltà alla Società di risolvere il contratto in caso di violazione di tali obblighi;

- tutti gli acquisti siano formalizzati per iscritto e autorizzati dalle funzioni a ciò deputate;
- il pagamento del corrispettivo per l'acquisto di beni, servizi o consulenze sia effettuato solo a seguito dell'avvenuta ricezione degli stessi, della relativa consuntivazione e contabilizzazione, nonché della verifica della loro conformità al relativo contratto / ordine.

Si precisa che nell'ambito delle attività volte all'identificazione, qualificazione, selezione e monitoraggio di Terze Parti (es. fornitori di servizi, CRO, Laboratori Centrali, Consulenti/Liberi Professionisti) coinvolte negli Studi Clinici la Società ha adottato la SOP0002 *Identification, qualification, selection and monitoring of Third Parties involved in Clinical Trials*.

4. Gestione degli adempimenti fiscali.

Nella gestione della fiscalità è previsto quanto segue:

- è svolto il monitoraggio delle scadenze fiscali, in relazione sia all'invio delle dichiarazioni che all'effettuazione dei pagamenti dovuti;
- sono svolte verifiche sulle scritture contabili rilevanti a fini fiscali al fine di controllare la corretta classificazione / trattamento, la coerenza con le indicazioni normative ed i principi contabili di riferimento, nonché la relativa documentazione di supporto;
- la Società effettua verifiche in merito alla correttezza e veridicità dei dati e della documentazione in materia fiscale, nonché all'accuratezza del processo di determinazione di imposte e tasse;
- la Società verifica periodicamente la presenza di eventuali mutamenti occorsi ai principi contabili e alla normativa inerente alla determinazione delle imposte sui redditi;
- la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali avviene secondo il sistema dei poteri in essere;
- è svolta la verifica circa la veridicità e la correttezza delle certificazioni a supporto dei crediti d'imposta;
- i documenti necessari alla predisposizione delle dichiarazioni, le dichiarazioni trasmesse all'Amministrazione Finanziaria, i modelli F24 attestanti il pagamento delle imposte, le ricevute di invio telematico delle dichiarazioni sono opportunamente tracciate ed archiviate.

6. I COMPITI E I POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Il sistema di controllo predisposto dalla Società prevede la supervisione ad opera dell'Organismo di Vigilanza, soggetto istituzionalmente preposto alla verifica dell'idoneità ed efficacia del Modello.

L'OdV, pertanto, effettua periodicamente specifici controlli sulle attività "sensibili" al fine di verificare il rispetto dei principi generali di comportamento e dei presidi di prevenzione e controllo adottati dalla Società.

All'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo e potrà avere accesso in qualunque momento a tutta la documentazione societaria ritenuta rilevante.

L'OdV può inoltre attivarsi con specifiche verifiche a seguito di flussi informativi o segnalazioni.

7. IL SISTEMA DISCIPLINARE.

L'inosservanza di quanto indicato nella presente Parte Speciale è passibile di sanzione disciplinare secondo quanto indicato nella parte generale ai paragrafi relativi a "Il sistema disciplinare e sanzionatorio".

EMN TRIAL OFFICE S.R.L. Impresa Sociale

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

PARTE SPECIALE G

Reati ambientali

INDICE

- 1. FINALITA'**
- 2. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (ART. 25-UNDECIES DEL D.LGS. 231/2001).**
- 3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001**
- 4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**
- 5. I PRESIDI DI PREVENZIONE E CONTROLLO**
- 6. I COMPITI E I POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**
- 7. IL SISTEMA DISCIPLINARE**

1. FINALITA'.

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire le linee, le regole e i principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività svolte in EMN e considerate "a rischio", la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività societarie.

Nello specifico, la presente Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, vigilanza e verifica.

In linea generale, tutti i Destinatari dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di Organizzazione, gestione e controllo;
- Codice Etico;
- Procedure operative e regolamenti interni;
- Procure e deleghe;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

2. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (Art. 25-UNDECIES "REATI AMBIENTALI" DEL D.LGS. 231/2001).

Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001
Reati ambientali
<p><i>1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</i></p> <p><i>a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;</i></p> <p><i>b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da seicento a novecento quote;</i></p> <p><i>c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;</i></p> <p><i>d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a mille quote;</i></p> <p><i>e) per la violazione dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma;</i></p> <p><i>e-bis) per la violazione dell'articolo 452-septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</i></p>

e-ter) per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
e-quater) per la violazione dell'articolo 452-quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote nei casi previsti dal terzo comma;

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

a-bis) per il reato di cui all'articolo 255-bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote;

a-ter) per il reato di cui all'articolo 255-ter:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote;

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote;

3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;

3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

b-bis) per il reato di cui all'articolo 256-bis:

1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;

3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;

f) ((lettera abrogata dal d.l. 8 agosto 2025, n. 116));

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b) ed e) sono diminuite da un terzo a due terzi.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, lettera a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del presente Decreto.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Si riporta, qui di seguito, il testo dei reati richiamati dall'art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 ritenuti, anche solo astrattamente, applicabili alla Società, rimandando all'Allegato 1 della Parte Generale del Modello per l'elenco completo dei reati previsti dal Decreto.

Reati previsti dal Codice Penale

Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

Reati previsti dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambiente)

Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter D.Lgs. 152/2006)

“1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.”

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006)

“1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

a) (lettera abrogata dal d.l. 8 agosto 2025, n. 116)

b) (lettera abrogata dal d.l. 8 agosto 2025, n. 116)

1-bis. *La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:*

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

1-ter. *Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

1-quater. *Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.*

2. *(comma abrogato dal d.l. 8 agosto 2025, n. 116)*

3. *Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.*

3-bis. *La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:*

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell'arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b).

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.”

Delitti colposi in materia di rifiuti (Art. 259-ter D.Lgs. 152/2006)

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.”

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 comma 4 secondo periodo D.Lgs. 152/2006)

“4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro.

Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.”

3. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. 231/2001.

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 indica come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività nel cui ambito o tramite le quali potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi societari ha consentito di individuare le seguenti attività “sensibili”, nel cui ambito potrebbero, anche solo astrattamente, realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 sopra indicate:

- **gestione dei rifiuti e degli adempimenti connessi;**
- **selezione e gestione dei fornitori di servizi ambientali;**
- **gestione delle attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene sul lavoro.**

Le funzioni coinvolte nello svolgimento delle attività sensibili sopra individuate sono:

- Organo amministrativo;
- Laboratorio.

4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.

Al fine di prevenire il verificarsi dei reati ambientali sopra individuati e ritenuti rilevanti, la Società si impegna a:

- rispettare la normativa vigente in ambito ambientale ed adempiere ai relativi obblighi;
- identificare e valutare i rischi ambientali connessi alle attività societarie;
- mettere in atto idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a prevenire, ridurre ed eliminare i rischi ambientali;
- evitare qualunque forma di inquinamento ambientale;
- acquisire, mantenere, aggiornare e rinnovare le documentazioni e le eventuali autorizzazioni richieste dalla legge per garantire la conformità ambientale;
- individuare, implementare e seguire procedure idonee per la gestione degli adempimenti ambientali;
- informare e formare le risorse umane coinvolte nella gestione delle attività sensibili;
- prevedere attività di vigilanza per verificare il concreto rispetto delle procedure e delle istruzioni impartite al personale in materia di tutela dell'ambiente.

Nello svolgimento delle attività sensibili relative alla presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei reati ambientali sopra indicati, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali di condotta e di comportamento.

5. I PRESIDI DI PREVENZIONE E CONTROLLO.

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito le ulteriori procedure di prevenzione e di controllo che trovano applicazione nell'ambito delle attività sensibili sopra individuate:

- **Gestione dei rifiuti e degli adempimenti connessi.**

La Società:

- è iscritta al RENTRI e gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 152/2006 (quali l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico) sono assolti attraverso tale sistema;
- procede all'identificazione, classificazione e caratterizzazione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti;
- assicura la corretta differenziazione dei rifiuti e definisce idonee misure che prevengano ogni miscelazione illecita;
- informa adeguatamente il personale in merito alla differenziazione dei rifiuti, soprattutto in relazione alla separazione e al deposito dei rifiuti speciali in appositi contenitori e/o in luoghi specificamente dedicati;
- individua e delimita le aree adibite a deposito temporaneo di rifiuti;
- assicura la corretta gestione dei depositi temporanei dei rifiuti sulla base della tipologia e dei quantitativi di rifiuti prodotti;
- assicura la corretta archiviazione della documentazione relativa agli adempimenti ambientali.

In particolare per quanto concerne il laboratorio:

- vi sono due macro categorie di rifiuti:
 1. CER 180103 rifiuti solidi (rifiuti sanitari a rischio infettivo) che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni con classe di pericolosità HP9;
 2. CER 180106 rifiuti liquidi (sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose) con classe di pericolosità HP3 e HP6.
- i rifiuti solidi vengono collocati negli appositi sanibox presenti presso il laboratorio;

- i rifiuti liquidi vengono collocati nelle apposite taniche presenti presso il laboratorio;
- ai fini del successivo ritiro da parte della ditta esterna incaricata, le taniche e i sanibox vengono chiusi, pesati, etichettati e stoccati in un'apposita area delimitata e destinata al deposito temporaneo;
- i taglienti vengono inseriti in un contenitore apposito che viene chiuso ermeticamente (senza possibilità di riapertura) e collocato all'interno del sanibox;
- una volta chiusi i sanibox e le taniche, collocati nell'area del deposito temporaneo, non possono più essere riaperti;
- i sanibox e le taniche sono forniti al laboratorio da parte dell'impresa cui è affidato il trasporto e lo smaltimento;
- sono previsti ritiri periodici (a cadenza mensile) dei rifiuti da parte del fornitore esterno al fine di evitare eccessive giacenze che vengono comunque costantemente monitorate;
- è svolto un monitoraggio sul rispetto dei limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo;
- tutto il personale viene periodicamente formato in ordine alla corretta gestione dei campioni biologici, dei rifiuti e dei conseguenti adempimenti previsti dalla normativa in materia ambientale.

Si precisa che il laboratorio ha adottato sistema di gestione qualità certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008 n. 20004/09/S.

Negli uffici sono presenti rifiuti quali carta, plastica, indifferenziato, toner, ecc.

I toner esausti sono smaltiti tramite una ditta esterna, individuata previa verifica del possesso dei necessari requisiti previsti dalla legge, che li ritira presso la sede con rilascio dell'apposita documentazione.

- **Selezione e gestione dei fornitori di servizi ambientali**

La Società verifica l'affidabilità e la reputazione dei fornitori di servizi ambientali, nonché la legittimità del loro operato.

Le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi sono effettuate da ditte esterne selezionate a seguito della verifica circa il possesso delle necessarie autorizzazioni ambientali.

- **Gestione delle attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene sul lavoro.**

La Società:

- garantisce collaborazione e correttezza nei rapporti con i pubblici funzionari;
- garantisce l'accesso ai luoghi da parte delle autorità e degli organismi di vigilanza e controllo in materia ambientale o di sicurezza e igiene sul lavoro;
- vieta la predisposizione di ostacoli alle attività di vigilanza e controllo o il mutamento artificioso dello stato dei luoghi;
- vieta di fornire informazioni parziali o erranee alle richieste degli enti di controllo;
- vieta la compromissione degli esiti delle attività di vigilanza e controllo.

6. I COMPITI E I POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Il sistema di controllo predisposto dalla Società prevede la supervisione ad opera dell'Organismo di Vigilanza, soggetto istituzionalmente preposto alla verifica dell'idoneità ed efficacia del Modello.

L'OdV, pertanto, effettua periodicamente specifici controlli sulle attività "sensibili" al fine di verificare il rispetto dei principi generali di comportamento e dei presidi di prevenzione e controllo adottati dalla Società.

All'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo e potrà avere accesso in qualunque momento a tutta la documentazione societaria ritenuta rilevante.

L'OdV può inoltre attivarsi con specifiche verifiche a seguito di flussi informativi o segnalazioni.

7. IL SISTEMA DISCIPLINARE

L'inosservanza di quanto indicato nella presente Parte Speciale è passibile di sanzione disciplinare secondo quanto indicato nella Parte Generale del Modello ai paragrafi relativi a "Il sistema disciplinare e sanzionatorio".

EMN TRIAL OFFICE S.R.L. Impresa Sociale

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

PARTE SPECIALE D

Reati tributari

INDICE

- 1. FINALITA'**
- 2. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (ART. 25-
QUINQUIESDECIES DEL D.LGS. 231/2001).**
- 3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001**
- 4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**
- 5. I PRESIDI DI PREVENZIONE E CONTROLLO**
- 6. I COMPITI E I POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**
- 7. IL SISTEMA DISCIPLINARE**

1. FINALITA'.

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire le linee, le regole e i principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività svolte in EMN e considerate "a rischio", la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività societarie.

Nello specifico, la presente Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, vigilanza e verifica.

In linea generale, tutti i Destinatari dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di Organizzazione, gestione e controllo;
- Codice Etico;
- Procedure operative e regolamenti interni;
- Procure e deleghe;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

2. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (Art. 25-QUINQUIESDECIES "REATI TRIBUTARI" DEL D.LGS. 231/2001).

Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001
Reati tributari
<i>1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</i>
<i>a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</i>
<i>b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;</i>

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Si riporta, qui di seguito, il testo dei reati richiamati dall'art. 25-*quinquiesdecies* D.Lgs. 231/2001 ritenuti, anche solo astrattamente, applicabili alla Società, rimandando all'Allegato 1 della Parte Generale del Modello per l'elenco completo dei reati previsti dal Decreto.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 74 D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173 - in precedenza articolo 2 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 75 D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173 - in precedenza articolo 3 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

"1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 74, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 30.000;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5 per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a 1,5 milioni di euro, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5 per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro 30.000.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali."

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 79 D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173 - in precedenza articolo 8 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

3. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 81 D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173 - in precedenza articolo 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.”

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 85 D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173 - in precedenza articolo 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

“1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a euro 50.000, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a euro 200.000 si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo

od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a euro 50.000. Se l'ammontare di cui al primo periodo è superiore a euro 200.000 si applica la reclusione da un anno a sei anni."

3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001.

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 indica come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività nel cui ambito o tramite le quali potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi societari ha consentito di individuare le seguenti attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero, anche solo astrattamente, realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*quiquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001 sopra indicate:

- 1. Gestione degli adempimenti fiscali** (monitoraggio della normativa fiscale rilevante; monitoraggio delle scadenze fiscali; compilazione, tenuta e custodia dei registri rilevanti ai fini fiscali e degli altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione; elaborazione, calcolo, liquidazione e versamento delle imposte dirette e indirette, predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali; richiesta/gestione di agevolazioni fiscali);
- 2. Rilevazione, contabilizzazione e registrazione di operazioni passive/attive e gestione dei flussi finanziari** (rilevazione, contabilizzazione e registrazione di operazioni passive/attive e gestione dei pagamenti e degli incassi);
- 3. Gestione delle eventuali operazioni societarie straordinarie, gestione di cespiti e asset aziendali.**

Le funzioni coinvolte nello svolgimento delle attività sensibili sopra individuate sono:

- Organo amministrativo;
- Area amministrativa.

4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.

Nello svolgimento delle attività sensibili relative alla presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei reati tributari sopra indicati, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali di condotta e di comportamento.

È innanzitutto richiesto:

- di garantire il rispetto delle leggi, dei regolamenti e, in generale, di tutte le disposizioni applicabili in materia fiscale;
- di assicurare che tutte le decisioni siano assunte da soggetti con adeguata competenza ed esperienza in materia e che le stesse siano supportate da idonea documentazione;
- di assicurare il monitoraggio dell'evoluzione della normativa di riferimento, al fine di garantire l'adeguamento alle novità in materia fiscale;
- di assicurare la verifica circa la correttezza dei dati inseriti nelle dichiarazioni fiscali e la tempestiva trasmissione delle dichiarazioni entro le scadenze prestabilite;
- di assicurare che il trattamento fiscale delle operazioni societarie e gestionali, e relativa contabilizzazione, sia in linea con la normativa fiscale applicabile e con le disposizioni correlate;
- di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- di assicurare globalmente un adeguato presidio di controllo sulle registrazioni contabili, che devono essere svolte in modo accurato, corretto e veritiero, nonché rispettare i principi contabili di riferimento;
- che le eventuali interlocuzioni con le autorità fiscali siano improntate ai principi di correttezza, onestà e trasparenza;
- che la Società gestisca il proprio patrimonio nel rispetto del principio di trasparenza delle operazioni poste in essere, al fine di garantire l'adempimento delle proprie obbligazioni tributarie.

In aggiunta, è fatto divieto di:

- emettere fatture per operazioni non effettuate, ovvero effettuate parzialmente rispetto agli accordi contrattuali stipulati con la controparte;
- effettuare pagamenti a soggetti terzi non compresi nel rapporto contrattuale intercorrente tra la Società e la controparte titolare del contratto;
- emettere pagamenti per fatture inviate alle Società senza previa verifica della presenza del benessere del servizio reso ovvero dell'effettiva ricezione del bene oggetto della fattura ricevuta;
- registrare a contabilità movimenti, attivi o passivi, che non abbiano una corrispondenza effettiva in documentazione contabile probante l'effettiva ricezione ovvero messa in opera del servizio reso o ricevuto;
- acquisire fatture o altri documenti attestanti operazioni inesistenti;
- registrare tali fatture o documenti in contabilità, nonché conservarli ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria;
- indicare nelle dichiarazioni elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenuti fittizi, avvalendosi a titolo esemplificativo compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- omettere di presentare le dichiarazioni previste dalla normativa di riferimento;
- omettere il versamento delle imposte dovute;
- occultare o distruggere le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- porre in essere operazioni simulate di alienazione degli asset societari allo scopo di sottrarre l'ente al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di interessi o sanzioni amministrative;
- rappresentare in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti al vero;
- alterare, in maniera impropria o illecita, qualsivoglia dichiarazione ovvero documento contabile avente riflessi nel calcolo delle imposte dovute.

5. I PRESIDI DI PREVENZIONE E CONTROLLO.

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito le ulteriori procedure di prevenzione e di controllo che trovano applicazione nell'ambito delle attività sensibili sopra individuate:

1. Gestione degli adempimenti fiscali (monitoraggio della normativa fiscale rilevante; monitoraggio delle scadenze fiscali; compilazione, tenuta e custodia dei registri rilevanti ai fini fiscali e degli altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione; elaborazione, calcolo, liquidazione e versamento delle imposte dirette e indirette, predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali; richiesta/gestione di agevolazioni fiscali):

- è svolto il monitoraggio delle scadenze fiscali, in relazione sia all'invio delle dichiarazioni che all'effettuazione dei pagamenti dovuti;
- sono svolte verifiche sulle scritture contabili rilevanti a fini fiscali al fine di controllare la corretta classificazione / trattamento, la coerenza con le indicazioni normative ed i principi contabili di riferimento, nonché la relativa documentazione di supporto;
- la Società effettua verifiche in merito alla correttezza e veridicità dei dati e della documentazione in materia fiscale, nonché all'accuratezza del processo di determinazione di imposte e tasse;
- la Società verifica periodicamente la presenza di eventuali mutamenti occorsi ai principi contabili e alla normativa inerente alla determinazione delle imposte sui redditi;
- la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali avviene secondo il sistema dei poteri in essere;
- è svolta la verifica circa la veridicità e la correttezza delle certificazioni a supporto dei crediti d'imposta;
- i documenti necessari alla predisposizione delle dichiarazioni, le dichiarazioni trasmesse all'Amministrazione Finanziaria, i modelli F24 attestanti il pagamento delle imposte, le ricevute di invio telematico delle dichiarazioni sono opportunamente tracciate ed archiviate.

2. Rilevazione, contabilizzazione e registrazione di operazioni passive/attive e gestione dei flussi finanziari (rilevazione, contabilizzazione e registrazione di operazioni passive/attive e di gestione dei pagamenti e degli incassi):

- la Società prevede il rispetto delle regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili nazionali o internazionali applicabili, così che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- è previsto che tutte le fasi di rilevazione, contabilizzazione e registrazione di operazioni passive/attive e di gestione dei flussi finanziari siano documentate e tracciabili;
- è garantita la tracciabilità del processo decisionale del ciclo passivo tramite documentazione e archiviazione (telematica e/o cartacea) di ogni attività. Ad ogni operazione di acquisto di beni e/o di servizi deve corrispondere una richiesta di acquisto debitamente autorizzata, un ordine di acquisto, un contratto, una documentazione attestante l'esistenza del fornitore, la relativa competenza, l'esecuzione della transazione;
- la Società prevede l'approvazione delle fatture passive, preliminarmente all'elaborazione del pagamento, previa verifica della corrispondenza tra quanto fatturato, quanto erogato dal fornitore e quanto autorizzato tramite contratto / ordine e correlato blocco al pagamento in caso di prestazioni erogate non coerentemente a quanto definito tramite contratti / ordini;
- la gestione dei rimborsi spese avviene in accordo con la normativa, anche fiscale, applicabile, dietro presentazione da parte del dipendente di richiesta scritta di rimborso, cui sono allegati tutti i giustificativi di riferimento, e successiva approvazione da parte dei referenti aziendali autorizzati;
- le eventuali sponsorizzazioni e erogazioni liberali sono effettuate con un principio di inerenza rispetto all'attività ed all'immagine della Società verifica dell'affidabilità e dell'onorabilità del soggetto beneficiario;
- le eventuali sponsorizzazioni sono formalizzate in un contratto/accordo che comprende l'oggetto della sponsorizzazione, la descrizione delle modalità di attuazione della sponsorizzazione, la durata del contratto, il corrispettivo;
- la Società garantisce attraverso apposite procedure la tracciabilità e la documentazione degli incassi;
- la Società svolge la verifica della regolarità degli incassi, con riferimento alla piena coincidenza tra chi effettua il pagamento e la controparte contrattuale;

La Società ha inoltre adottato una specifica “*Procedura per la gestione dei pagamenti*” i cui contenuti devono ritenersi integralmente richiamati.

3. Gestione delle eventuali operazioni societarie straordinarie, gestione di cespiti e asset aziendali.

E' previsto:

- che venga svolta una preventiva attività di *due diligence* o il ricevimento di un parere sull'operazione anche attraverso il supporto di consulenti esterni esperti in materia;
- la predisposizione da parte della funzione competente di idonea documentazione a supporto dell'operazione, nonché una relazione informativa preliminare che illustri i contenuti e le finalità strategiche dell'operazione;
- che ai fini della registrazione contabile dell'operazione, l'Area Amministrativa verifichi preliminarmente la completezza, inerenza e correttezza della documentazione di supporto dell'operazione;
- nel caso in cui la documentazione sia prodotta - in tutto o in parte - con il supporto di soggetti terzi (studi professionali, consulenti, ecc.), di garantire che i rapporti con i suddetti siano formalizzati tramite contratti scritti riportanti clausole che specificino l'impegno del terzo al rispetto dei principi del D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico;
- che sia assicurata la tracciabilità delle delibere/determine dell'Assemblea e dell'Organo amministrativo assunte con riferimento alle operazioni societarie straordinarie o sul capitale sociale;
- che sia svolta la verifica della corretta rilevazione a fini fiscali dei dati relativi al patrimonio immobilizzato mediante raffronto dei dati con le evidenze contabili;
- che sia svolta la verifica della corretta rilevazione contabile degli ammortamenti;
- che sia svolta la verifica del rispetto della procedura di dismissione ed eliminazione dei cespiti.

Come ulteriore presidio, si richiamano i controlli periodici svolti da parte del Sindaco Unico e Revisore Legale (verifica dei libri obbligatori, verifica adempimenti tributari e previdenziali; verifica a campione delle scritture; procedure di revisione infrannuali: disponibilità liquide e titoli di proprietà, situazioni periodiche, incontri con la Direzione, verifica delle irregolarità riscontrate nelle

precedenti verifiche, sistema contabile e sistema controllo interno - aggiornamento delle procedure rilevate ed effettuazione di test di conformità sui cicli aziendali rilevanti).

6. I COMPITI E I POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Il sistema di controllo predisposto dalla Società prevede la supervisione ad opera dell'Organismo di Vigilanza, soggetto istituzionalmente preposto alla verifica dell'idoneità ed efficacia del Modello.

L'OdV, pertanto, effettua periodicamente specifici controlli sulle attività "sensibili" al fine di verificare il rispetto dei principi generali di comportamento e dei presidi di prevenzione e controllo adottati dalla Società.

All'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo e potrà avere accesso in qualunque momento a tutta la documentazione societaria ritenuta rilevante.

L'OdV può inoltre attivarsi con specifiche verifiche a seguito di flussi informativi o segnalazioni.

7. IL SISTEMA DISCIPLINARE.

L'inosservanza di quanto indicato nella presente Parte Speciale è passibile di sanzione disciplinare secondo quanto indicato nella Parte Generale del Modello ai paragrafi relativi a "Il sistema disciplinare e sanzionatorio".

EMN TRIAL OFFICE S.R.L. Impresa Sociale

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

PARTE SPECIALE C

Reati societari

INDICE

- 1. FINALITA'**
- 2. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (ART. 25-TER DEL D.LGS. 231/2001).**
- 3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001**
- 4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**
- 5. I PRESIDI DI PREVENZIONE E CONTROLLO**
- 6. I COMPITI E I POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**
- 7. IL SISTEMA DISCIPLINARE**

1. FINALITA'.

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire le linee, le regole e i principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività svolte in EMN TRIAL OFFICE S.r.l. (di seguito anche "Società" o "EMN") e considerate "a rischio", la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività societarie.

Nello specifico, la presente Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, vigilanza e verifica.

In linea generale, tutti i destinatari dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di Organizzazione, gestione e controllo;
- Codice Etico;
- Procedure operative e regolamenti interni;
- Procure e deleghe;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

2. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (ART. 25-TER DEL D.LGS. 231/2001).

Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001
Reati societari
<i>1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</i> <i>a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;</i>

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

(...)

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2;

s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Si riporta, qui di seguito, il testo dei reati richiamati dall'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001 ritenuti, anche solo astrattamente, applicabili alla Società, rimandando all'Allegato 1 della Parte Generale del Modello per l'elenco completo dei reati previsti dal Decreto.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.”

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”

Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.”

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto."

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato."

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno."

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.”

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.”

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

3. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. 231/2001.

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 indica come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di

quelle attività societarie nel cui ambito o tramite le quali potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi societari ha consentito di individuare le seguenti attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero, anche solo astrattamente, realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 sopra indicate:

- 1. Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, del bilancio sociale, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente:** attività finalizzate alla rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili, alla redazione ed all'emissione del bilancio civilistico della Società, del bilancio sociale, delle relazioni e di qualsiasi altro prospetto relativo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società richiesto da disposizioni di legge.
- 2. Gestione dei rapporti con i Soci e gli altri organi sociali, compresa la redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo sulla base della normativa vigente.**
- 3. Gestione dei flussi finanziari (gestione pagamenti e incassi).**
- 4. Predisposizione di atti e documenti nell'ambito delle eventuali operazioni societarie straordinarie o sul capitale sociale.**

Con riferimento ai reati di Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati:

- 5. Gestione dei rapporti con amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di altre società o altri enti privati, nonché con soggetti che esercitano funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti citati o con soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei primi.**

Le funzioni coinvolte nello svolgimento delle attività sensibili sopra individuate sono:

- Organo amministrativo;
- Area amministrativa;
- Area Budgeting & Contracts;
- Area Trial Manager;

- le funzioni che a vario titolo gestiscono rapporti con amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di altre società o altri enti privati, nonché con soggetti che esercitano funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti citati o con soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei primi *(con riferimento ai reati di Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati)*.

4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.

Nello svolgimento delle attività sensibili relative alla presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei reati sopra indicati, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali di condotta e di comportamento.

È innanzitutto richiesto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- garantire a tutti gli stakeholders un'informativa strutturata e puntuale in ordine ai risultati sociali, ambientali ed economici;
- predisporre un sistema informativo tramite il quale garantire la trasparenza, intesa come accesso alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione: gestionale, amministrativa e istituzionale;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- osservare le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

- assicurare globalmente un adeguato presidio di controllo sulle registrazioni contabili, che devono essere svolte in modo accurato, corretto e veritiero, nonché rispettare i principi contabili di riferimento.

In aggiunta, è fatto divieto di:

- rappresentare in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti al vero, ovvero predisporre comunicazioni sociali che non rappresentino in modo veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- effettuare registrazioni contabili senza un'adeguata documentazione di supporto che ne consenta "in primis" una corretta rilevazione contabile e successivamente una ricostruzione accurata;
- alterare, in maniera impropria o illecita, qualsivoglia dichiarazione ovvero documento contabile avente riflessi nel calcolo delle imposte dovute;
- procedere alla distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate in violazione del divieto di cui all'art. 8 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);
- restituire conferimenti o liberare dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- acquistare o sottoscrivere quote della Società, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- porre in essere comportamenti che impediscano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del sindaco e revisore legale;
- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

- offrire, promettere, dare, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nonché a qualsivoglia soggetto con funzioni direttive, o a soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei primi, di società o enti privati terzi affinché compiano o omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

5. I PRESIDI DI PREVENZIONE E CONTROLLO.

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito le ulteriori procedure di prevenzione e di controllo che trovano applicazione nell'ambito delle attività sensibili sopra individuate:

1. Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, del bilancio sociale, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente:

- la Società prevede il rispetto delle regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili nazionali o internazionali applicabili, così che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- tutti i dati e le informazioni utili ai fini della redazione del bilancio e degli altri documenti contabili della Società devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società;
- ogni operazione deve essere, oltre che correttamente registrata, verificabile, legittima e coerente con la documentazione di riferimento;
- eventuali modifiche ai dati contabili devono essere documentate, garantendo la tracciabilità dell'operazione di modifica e previa formale autorizzazione del soggetto deputato;
- i soggetti che intervengono nel procedimento di stima delle poste contabili si attengono al rispetto del principio di ragionevolezza e tracciano con chiarezza i parametri di valutazione seguiti nel rispetto dei principi contabili di riferimento, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità e completezza del processo valutativo e di stima effettuato;

- tutta la documentazione di supporto all'elaborazione del bilancio è archiviata e conservata;
- la sottoscrizione del Bilancio civilistico è effettuata da soggetti dotati di idonei poteri, in accordo con il sistema di deleghe e procure in essere (Amministratore Delegato con delega al bilancio).

Si precisa che EMN Trial Office S.r.l. in quanto impresa sociale redige il bilancio sociale nel rispetto delle "Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo Settore ai sensi dell'art. 14 comma 1, D.Lgs. n. 117/2017 e, con riferimento alle imprese sociali, dell'art. 9 comma 2 D.Lgs. 112/2017" emanate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019.

Nella redazione del bilancio sociale, la Società si ispira ai seguenti principi fondamentali:

1. *neutralità*: il bilancio deve essere imparziale e indipendente da interessi di parte e deve ricomprendere gli aspetti positivi e negativi;
2. *coerenza*: occorre dare una descrizione esplicita della conformità tra finalità, valori dichiarati ed effettivo operato;
3. *inclusione*: coinvolgimento dei soggetti interessati all'ente nel processo di redazione del bilancio sociale.

Come previsto dalle Linee Guida sopra citate, nella stesura del bilancio sociale, EMN utilizza i seguenti principi quali riferimenti di carattere operativo:

- *rilevanza*: si devono riportare solo le informazioni rilevanti per la comprensione della situazione, dell'andamento dell'ente e degli impatti economici, sociali e ambientali delle sue attività, o che comunque potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholders;
- *completezza*: occorre identificare i principali stakeholders che influenzano e/o sono influenzati dall'ente e inserire tutte le informazioni ritenute utili per consentire agli stessi di valutarne i risultati sociali, economici e ambientali;
- *trasparenza*: rendere chiaro il procedimento logico seguito per rilevare e classificare le informazioni;
- *competenza di periodo*: le attività e i risultati sociali rendicontati devono essere quelli manifestatisi nell'anno di riferimento;

- *comparabilità*: l'esposizione deve rendere possibile il confronto temporale e, ove possibile, quello spaziale (relativo alla presenza di altre organizzazioni con caratteristiche simili o operanti nel medesimo o analogo settore);
- *chiarezza*: esposizione chiara e comprensibile delle informazioni per il linguaggio usato, comprensibile anche a lettori non esperti;
- *veridicità e verificabilità*: i dati riportati devono fare riferimento alle fonti informative utilizzate;
- *attendibilità*: i dati positivi riportati devono essere esposti in maniera oggettiva e non sovrastimata; quelli negativi e i rischi connessi non devono essere sottostimati;
- *autonomia delle terze parti*: ove terze parti siano incaricate di trattare specifici aspetti del bilancio sociale o formulare valutazioni, deve essere loro richiesta e garantita la più completa autonomia e indipendenza di giudizio.

2. Gestione dei rapporti con i Soci e gli altri organi sociali, compresa la redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo sulla base della normativa vigente:

- l'Organo amministrativo è tenuto a rendere disponibili ai Soci ed al Sindaco unico e revisore legale le informazioni e/o i documenti richiesti dagli stessi e/o necessari per lo svolgimento delle attività di controllo loro deputate, garantendo il rispetto della normativa di riferimento;
- deve essere garantita la completezza, inerenza e correttezza della documentazione raccolta e trasmessa ai predetti soggetti;
- tutte le operazioni sul capitale sono sottoposte all'autorizzazione dei soggetti e degli organi competenti, garantendo completezza e tempestività nella messa a disposizione delle informazioni rilevanti con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione deliberativa;
- tutta la documentazione relativa alle delibere degli organi sociali deve essere debitamente conservata.

3. Gestione dei flussi finanziari (gestione pagamenti e incassi).

Con riferimento alla gestione dei pagamenti e degli incassi, la Società prevede il rispetto delle regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione, secondo i criteri indicati dalla legge e dai

principi contabili nazionali o internazionali applicabili, così che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

In particolare la Società:

- prevede l'approvazione delle fatture passive, preliminarmente all'elaborazione del pagamento, previa verifica della corrispondenza tra quanto fatturato, quanto erogato dal fornitore e quanto autorizzato tramite contratto / ordine e correlato blocco al pagamento in caso di prestazioni erogate non coerentemente a quanto definito tramite contratti / ordini;
- prevede l'utilizzo dei contanti unicamente per spese aventi carattere emergenziale ovvero di modico valore;
- si avvale, quanto ai pagamenti con mezzi diversi dal contante, esclusivamente di strumenti di pagamento di cui è titolare;
- utilizza canali bancari e altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione europea;
- garantisce attraverso apposite procedure la tracciabilità e la documentazione degli incassi;
- svolge la verifica della regolarità degli incassi, con riferimento alla piena coincidenza tra chi effettua il pagamento e la controparte contrattuale.

La Società ha inoltre adottato una specifica "*Procedura per la gestione dei pagamenti*" i cui contenuti devono ritenersi integralmente richiamati.

4. Predisposizione di atti e documenti nell'ambito delle eventuali operazioni societarie straordinarie o sul capitale sociale.

E' previsto:

- che venga svolta una preventiva attività di *due diligence* o il ricevimento di un parere sull'operazione anche attraverso il supporto di consulenti esterni esperti in materia;
- la predisposizione da parte della funzione competente di idonea documentazione a supporto dell'operazione, nonché una relazione informativa preliminare che illustri i contenuti e le finalità strategiche dell'operazione;
- che ai fini della registrazione contabile dell'operazione, l'Area Amministrativa verifichi preliminarmente la completezza, inerenza e correttezza della documentazione di supporto dell'operazione;

- nel caso in cui la documentazione sia prodotta - in tutto o in parte - con il supporto di soggetti terzi (studi professionali, consulenti, ecc.), di garantire che i rapporti con i suddetti siano formalizzati tramite contratti scritti riportanti clausole che specificino l'impegno del terzo al rispetto dei principi del D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico;
- che sia assicurata la tracciabilità delle delibere/determine dell'Assemblea e dell'Organo amministrativo assunte con riferimento alle operazioni societarie straordinarie o sul capitale sociale.

5. Gestione dei rapporti con amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di altre società o altri enti privati, nonché con soggetti che esercitano funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti citati o con soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei primi.

Nell'ambito di tale macro-area devono ritenersi a rischio reato le seguenti attività:

Gestione dei flussi finanziari (gestione pagamenti e incassi)

Si richiamano i presidi indicati nel § 3

Gestione degli approvvigionamenti di beni, servizi e consulenze

Nella gestione degli approvvigionamenti è previsto che:

- l'affidamento di una fornitura / consulenza risponda ad obiettive esigenze della Società che possono consistere nella necessità di ricevere prestazioni specializzate, di acquisire competenze mancanti o di integrare competenze esistenti all'interno dell'organizzazione;
- il processo di acquisto si svolga in un contesto concorrenziale e nel rispetto dei principi di economicità, efficienza e qualità del bene o servizio scelto;
- nel processo di scelta del fornitore sia garantita la documentabilità delle verifiche effettuate sulla controparte in relazione a tematiche di onorabilità e attendibilità commerciale;
- la formalizzazione del rapporto con il fornitore avvenga alternativamente mediante (i) la stipula di un contratto nel quale sono definiti espressamente i termini dell'accordo (inclusi l'oggetto della prestazione e il corrispettivo), (ii) l'emissione di uno specifico ordine d'acquisto, a cui segue la conferma d'ordine da parte del fornitore. L'accordo formalizzato deve inoltre contenere specifiche clausole con cui la controparte dichiara di conoscere e si obblighi a

rispettare - nell'espletamento delle attività - i principi contenuti nel D.Lgs. 231/2001 e che attribuiscono la facoltà alla Società di risolvere il contratto in caso di violazione di tali obblighi;

- tutti gli acquisti siano formalizzati per iscritto e autorizzati dalle funzioni a ciò deputate;
- il pagamento del corrispettivo per l'acquisto di beni, servizi o consulenze sia effettuato solo a seguito dell'avvenuta ricezione degli stessi, della relativa consuntivazione e contabilizzazione, nonché della verifica della loro conformità al relativo contratto / ordine.

Si precisa che nell'ambito delle attività volte all'identificazione, qualificazione, selezione e monitoraggio di Terze Parti (es. fornitori di servizi, CRO, Laboratori Centrali, Consulenti/Liberi Professionisti) coinvolte negli Studi Clinici la Società ha adottato la SOP0002 *Identification, qualification, selection and monitoring of Third Parties involved in Clinical Trials*.

Gestione di omaggi, erogazioni liberali, spese di rappresentanza e sponsorizzazioni.

Nell'ambito della gestione di omaggi, erogazioni liberali, spese di rappresentanza e sponsorizzazioni, è previsto che:

- possano essere effettuati omaggi e regalie di importo inferiore a € 50,00 e sempre nel limite fiscalmente rilevante del 1,5% del fatturato;
- le eventuali sponsorizzazioni, le erogazioni liberali e gli omaggi siano effettuati con un principio di inerenza rispetto all'attività ed all'immagine della Società;
- le eventuali sponsorizzazioni siano formalizzate in un contratto/accordo che comprenda l'oggetto della sponsorizzazione, la descrizione delle modalità di attuazione della sponsorizzazione, la durata del contratto, il corrispettivo;
- venga verificata l'affidabilità e l'onorabilità del soggetto beneficiario dell'erogazione liberale o della sponsorizzazione;
- sia garantita la tracciabilità del processo di erogazione di sponsorizzazioni, donazioni ovvero altre liberalità, ivi inclusa l'identificazione dei soggetti beneficiari nonché la rendicontazione finale dell'attività, acquisendo documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione della stessa;
- le spese di rappresentanza siano effettuate in relazione all'attività sociale, debbano risultare ragionevoli e in buona fede, siano registrate in apposita documentazione;

- sia garantita la tracciabilità e la conservazione della documentazione a supporto delle attività sopra citate.

6. I COMPITI E I POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Il sistema di controllo predisposto dalla Società prevede la supervisione ad opera dell'Organismo di Vigilanza, soggetto istituzionalmente preposto alla verifica dell'idoneità ed efficacia del Modello.

L'OdV, pertanto, effettua periodicamente specifici controlli sulle attività "sensibili" al fine di verificare il rispetto dei principi generali di comportamento e dei presidi di prevenzione e controllo adottati dalla Società.

All'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo e potrà avere accesso in qualunque momento a tutta la documentazione societaria ritenuta rilevante.

L'OdV può inoltre attivarsi con specifiche verifiche a seguito di flussi informativi o segnalazioni.

7. IL SISTEMA DISCIPLINARE

L'inosservanza di quanto previsto nella presente Parte Speciale è passibile di sanzione disciplinare secondo quanto indicato nella Parte Generale del Modello ai paragrafi relativi a "Il sistema disciplinare e sanzionatorio".

EMN TRIAL OFFICE S.R.L. Impresa Sociale

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

PARTE SPECIALE B

**Delitti informatici e trattamento illecito di dati
e delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

INDICE

- 1. FINALITA'**
- 2. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (ARTT. 24-*bis* e 25-*novies* DEL D.LGS. 231/2001)**
- 3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001**
- 4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**
- 5. I PRESIDI DI PREVENZIONE E CONTROLLO**
- 6. I COMPITI E I POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**
- 7. IL SISTEMA DISCIPLINARE**

1. FINALITA'.

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire le linee, le regole e i principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività svolte in EMN e considerate "a rischio", la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività societarie.

Nello specifico, la presente Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, vigilanza e verifica.

In linea generale, tutti i destinatari dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Codice Etico;
- Procedure operative e regolamenti interni;
- Procure e deleghe;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

2. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (ARTT. 24-bis e 25-novies DEL D.LGS. 231/2001).

Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001
Delitti informatici e trattamento illecito di dati
<i>1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.</i>
<i>1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.</i>

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635-quater.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Le fattispecie di reato previste dall'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001

Si riporta, qui di seguito, il testo dei reati richiamati dall'art. 24-bis D.Lgs. 231/2001 ritenuti, anche solo astrattamente, applicabili alla Società, rimandando all'Allegato 1 della Parte Generale del Modello per l'elenco completo dei reati previsti dal Decreto.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.”

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1.

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Documenti informatici (Art. 491-bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo [rif. Capo III “Della falsità in atti” - Titolo VII “Dei delitti contro la fede pubblica” – Libro secondo Codice Penale] riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Si richiamano i **reati previsti nel Capo III “Della falsità in atti” - Titolo VII “Dei delitti contro la fede pubblica” - Libro secondo Codice Penale:**

- Art. 476 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici;
- Art. 477 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative;
- Art. 478 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti;
- Art. 479 c.p. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici;
- Art. 480 c.p. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative;
- Art. 481 c.p. - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità;
- Art. 482 c.p. - Falsità materiale commessa dal privato;
- Art. 483 c.p. - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico;
- Art. 484 c.p. - Falsità in registri e notificazioni;
- Art. 487 c.p. - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico;
- Art. 488 c.p. - Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali;
- Art. 489 c.p. - Uso di atto falso;
- Art. 490 c.p. - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri;
- Art. 491 c.p. - Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;*
- 2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.”*

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.*

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (Art. 635-ter c.p.).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;*
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).*

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 635-quater.1 c.p.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (Art. 635-quinquies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti

diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Le fattispecie di reato previste dall'art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001

Si riporta, qui di seguito, il testo dei reati richiamati dall'art. 25-novies D.Lgs. 231/2001 ritenuti, anche solo astrattamente, applicabili alla Società, rimandando all'Allegato 1 della Parte Generale del Modello per l'elenco completo dei reati previsti dal Decreto.

Messa a disposizione del pubblico, tramite immissione in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (Art. 171 Legge 22 aprile 1941, n. 633 comma 1 lett. a bis)

“Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da € 51 a € 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel Regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

a-ter) riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

e) lettera soppressa dalla L. 29 luglio 1981, n. 406;

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fine ad un anno o della multa non inferiore a € 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.”

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della Legge 633/1941 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis comma 1 Legge 22 aprile 1941, n. 633)

"1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità."

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis comma 2 Legge 22 aprile 1941, n. 633)

"2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità."

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter Legge 22 aprile 1941, n. 633)

"1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

(...)"

2. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001.

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 indica come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di

quelle attività societarie nel cui ambito o tramite le quali potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi societari ha consentito di individuare le seguenti attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero, anche solo astrattamente, realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24-bis e 25-novies D.Lgs. 231/2001:

- **Gestione dei sistemi informativi e delle reti informatiche societarie;**
- **Gestione degli accessi a sistemi informativi di terzi;**
- **Gestione del processo di creazione, trattamento e archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio;**
- **Gestione delle autorizzazioni e delle licenze di software e banche dati;**
- **Gestione delle attività volte alla progettazione e sviluppo di software;**
- **Gestione delle attività di comunicazione esterna** (gestione del sito web della Società; organizzazione di eventi formativi, congressi professionali e gestione delle pubblicazioni).

Le funzioni coinvolte nello svolgimento delle attività sensibili sopra individuate sono in particolare:

- Organo amministrativo;
- Amministratore di sistema;
- IT Consultant;
- Area Software Development.

Deve precisarsi che per quanto concerne il rischio reati informatici *ex art. 24-bis* D.Lgs. 231/2001 devono ritenersi coinvolte tutte le aree societarie. Con riferimento, invece, al rischio reati in materia di violazione del diritto d'autore *ex art. 25-novies* D.Lgs. 231/2001, oltre all'Area Software Development, risultano coinvolte anche l'Area Publishing e Scientific Secretariat.

3. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.

Nello svolgimento delle attività sensibili relative alla presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei reati sopra indicati, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali di condotta e di comportamento:

- al fine di garantire la protezione del patrimonio informativo societario e la sicurezza dei sistemi informatici, è fatto obbligo di attenersi scrupolosamente alle policy e alle regole di buona condotta nell'utilizzo di dispositivi fissi e mobili messi a disposizione dalla Società evitando qualsiasi comportamento che possa compromettere la funzionalità dei sistemi o la riservatezza dei dati in essi contenuti;
- è fatto obbligo di utilizzare le risorse informatiche e telematiche societarie o di terzi in modo diligente e corretto, assicurandone l'adeguata custodia e destinandole esclusivamente all'espletamento delle attività lavorative, secondo quanto previsto dalle procedure interne;
- è fatto divieto di connettere, ai sistemi informatici della Società, *personal computer*, periferiche, altre apparecchiature o installare *software* senza preventiva autorizzazione del soggetto responsabile individuato;
- è possibile accedere e trattare i dati personali contenuti nei sistemi informativi societari solo se espressamente autorizzati dalla funzione competente e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- è fatto divieto di divulgare, cedere o condividere con il personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale o di terze parti;
- è fatto divieto di comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Società, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- è fatto divieto di introdursi abusivamente in sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza, ovvero di permanervi contro la volontà, espressa o tacita, dell'avente diritto;
- è fatto divieto di distruggere o danneggiare o interrompere il funzionamento del sistema ovvero di distruggere o danneggiare o sottrarre o rendere inaccessibili al titolare dati, informazioni o programmi in esso contenuti;
- è fatto divieto di procurarsi, detenere, produrre, riprodurre, diffondere, importare, comunicare o consegnare, in maniera abusiva, o, ancora mettere in altro modo a disposizione di altri o installare, apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo;

- è fatto divieto di sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici societari o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- è fatto divieto di intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, nonché di rivelarne il contenuto mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico;
- è fatto divieto di procurarsi, detenere, produrre, riprodurre, diffondere, importare, comunicare, consegnare, mettere in altro modo a disposizione di altri o installare dispositivi tecnici o strumenti malware atti a intercettare, impedire o interrompere fraudolentemente le comunicazioni relative a sistemi informatici o telematici, o intercorrenti tra più sistemi;
- è fatto divieto di distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui privati o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico;
- è fatto divieto di distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui privati o di pubblico interesse nonché di ostacolarne il funzionamento;
- è fatto divieto di procurarsi, detenere, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare o consegnare, in maniera abusiva, o, ancora mettere in altro modo a disposizione di altri, installare apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- è fatto divieto di alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- è fatto divieto di pubblicare sul sito web della Società (o comunque su un qualsiasi sistema di reti telematiche) un'opera dell'ingegno protetta (es. opera scientifica, letteraria, didattica, musicale, fotografica, ecc.) senza averne diritto;
- è fatto divieto di installare sui dispositivi informatici societari software non originali, non debitamente autorizzati o privi di licenza;

- è fatto divieto di duplicare abusivamente software, nonché di importare, distribuire, vendere o detenere software in supporti in assenza di licenza o contrassegno che ne attesti l'uso legittimo;
- è fatto divieto di compiere operazioni che siano in contrasto con la normale gestione delle banche dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costituente delle banche di dati;
- è fatto divieto di riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico, il contenuto di una banca dati in assenza di autorizzazione da parte dell'autore nei casi in cui essa è prevista dalla legge, nonché eseguire l'estrazione o il reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni della legge sul diritto d'autore, o, ancora, distribuire, vendere o concedere in locazione una banca dati;
- è fatto divieto di svolgere eventi, congressi, ecc. adottando condotte che violino la tutela dei diritti d'autore (è prevista la garanzia della conformità della normativa relativa al diritto d'autore nel caso in cui vengano utilizzate fotografie, immagini, testi ecc. protetti da copyright);
- in generale, è fatto divieto di tenere condotte in violazione della normativa sul diritto d'autore.

4. I PRESIDI DI PREVENZIONE E CONTROLLO.

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito le ulteriori procedure di prevenzione e di controllo che trovano applicazione nell'ambito delle attività sensibili sopra individuate:

- la Società definisce e diffonde al personale (ed ai consulenti esterni) procedure e policy per la gestione dei sistemi informativi;
- sono definiti formalmente i requisiti di accesso e autenticazione ai sistemi informativi della Società;
- sono definiti formalmente i criteri e le modalità di creazione, utilizzo e modifica delle password che devono essere strutturate sulle base di un adeguato livello di complessità;
- i diritti di accesso sono concessi solo a seguito della verifica dell'esistenza di effettive esigenze derivanti dalle mansioni che competono al ruolo ricoperto o da specifici incarichi;
- tutti i sistemi aziendali sono dotati di accesso a doppia autenticazione;

- è previsto il blocco dell'account a seguito di un determinato numero di tentativi falliti in fase di autenticazione;
- è previsto il blocco dei computer assegnati ad ogni dipendente da remoto in caso di furto o di attività illecita;
- sono definite le procedure per la concessione o la revoca degli accessi ai sistemi informativi;
- è prevista la tempestiva disabilitazione e la revoca dei diritti di accesso in caso di mobilità del dipendente, cambio di mansione, temporanea o definitiva cessazione del rapporto lavorativo o dell'incarico in caso di soggetti esterni;
- è prevista la chiusura di sessioni inattive dopo un predefinito periodo di tempo;
- viene svolto un monitoraggio periodico delle utenze e dei diritti di accesso;
- gli amministratori di sistema sono muniti di proprie credenziali di autenticazione e gli accessi sugli applicativi aziendali sono adeguatamente tracciati;
- è prevista la tempestiva riconsegna delle dotazioni aziendali informatiche e/o di telecomunicazione assegnate al dipendente al termine del rapporto di lavoro;
- è prevista la verifica periodica delle modalità di accesso ai sistemi, la tracciabilità dei log di registrazione delle attività sui sistemi, delle eccezioni e degli eventi concernenti la sicurezza;
- sono adottati meccanismi di protezione da software pericolosi e procedure di controllo della installazione di software sui sistemi operativi;
- sono adottati regolamenti e procedure aventi ad oggetto il corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali, la sicurezza informatica/telematica, la protezione dei dati sensibili;
- sono predisposti strumenti di protezione volti a garantire la sicurezza nello scambio di informazioni sensibili, per la società e per gli individui;
- sono definite e adottate misure tecniche per garantire adeguati livelli di sicurezza/riservatezza nel trattamento delle informazioni;
- sono definite le modalità di raccolta e approvazione della documentazione da trasmettere alle autorità pubbliche;
- sono definite attività di monitoraggio per la completezza delle informazioni da comunicare;
- le reti aziendali sono protette da firewall perimetrale che analizza il traffico in entrata e in uscita;

- su tutte le postazioni di lavoro è attivo un antivirus, un antimalware e un firewall di tipo software;
- le utenze del sistema cloud consentono l'accesso a servizi quali posta elettronica, cloud drive, calendario e rubrica condivisa;
- sono svolti penetration test;
- sono definite procedure di back up dei dati (a livello interno, su hard disk esterno e su cloud);
- è attiva una seconda connessione di backup;
- la società ha uno storage interno (NAS) collegato alla rete (è presente un primo back up presso la sede di Via Madama, un secondo back up presso la sede di Via Pietro Giuria ed un terzo back up in cloud a Francoforte);
- la Società ha adottato un piano di Disaster Recovery e sono presenti politiche e procedure di Business Continuity in modo da garantire la capacità di continuare a erogare servizi di sicurezza delle informazioni a seguito di un incidente o evento avverso;
- la Società registra in diretta le anomalie della rete elettrica e per circa mezz'ora i sistemi rimangono on line per consentirne il corretto spegnimento;
- periodicamente viene svolta formazione al personale;
- per gli utenti esterni è presente una rete guest;
- l'utilizzo di materiali coperti da diritti di proprietà intellettuale è svolto in conformità a disposizioni di legge e contrattuali;
- è presente un inventario dei software e delle relative versioni e delle banche dati utilizzate dalla Società;
- i software e le banche dati in uso sono dotati di regolare licenza d'uso;
- nei casi previsti dalla legge sono utilizzati software open source;
- sono eseguite scansioni sui sistemi al fine di rilevare la presenza di software non autorizzati;
- la Società monitora annualmente lo stato delle licenze acquistate verificando eventuali scadenze e rinnovi.

Si richiama inoltre la seguente documentazione normativa interna:

- Piano di Disaster Recovery - Cloudable S.r.l. per EMN Trial Office S.r.l.
- Regolamento aziendale disciplinare interno;
- SOP 1301 Software Development e relativi allegati;
- SOP 09 Trial Master File Management e relativi allegati;
- 0602 Data Management activity e relativi allegati.

Si richiamano anche le Good Clinical Practice (GCP).

Si precisa infine che la Società ha adottato un sistema di gestione dei dati personali conforme al Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") ed alla normativa interna vigente in materia di protezione dei dati. Il rispetto della normativa privacy e delle procedure interne in materia costituisce parte integrante del complessivo presidio di controllo a tutela dell'integrità dei sistemi informatici e del corretto trattamento dei dati all'interno dell'organizzazione.

6. I COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Il sistema di controllo predisposto dalla Società prevede la supervisione ad opera dell'Organismo di Vigilanza, soggetto istituzionalmente preposto alla verifica dell'idoneità ed efficacia del Modello.

L'OdV, pertanto, effettua periodicamente specifici controlli sulle attività "sensibili" al fine di verificare il rispetto dei principi generali di comportamento e dei presidi di prevenzione e controllo adottati dalla Società.

All'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo e potrà avere accesso in qualunque momento a tutta la documentazione societaria ritenuta rilevante.

L'OdV può inoltre attivarsi con specifiche verifiche a seguito di specifici flussi informativi o segnalazioni.

7. IL SISTEMA DISCIPLINARE.

L'inosservanza di quanto previsto nella presente Parte Speciale è passibile di sanzione disciplinare secondo quanto indicato nella Parte Generale del Modello ai paragrafi relativi a "Il sistema disciplinare e sanzionatorio".

EMN TRIAL OFFICE S.R.L. Impresa Sociale

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

PARTE SPECIALE

Premessa

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i Destinatari del Modello di organizzazione, gestione e controllo dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività sensibili svolte all'interno della Società, la commissione dei reati "presupposto" previsti dal D.Lgs. 231/2001 e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività societarie.

La Parte Speciale del Modello è suddivisa in singole sezioni dedicate alle categorie di reato previste dal Decreto e ritenute rilevanti per la Società.

Ogni sezione di Parte Speciale individua:

- i reati "presupposto" ritenuti rilevanti, anche solo astrattamente, per la Società;
- le attività a rischio reato (le cd. attività "sensibili");
- i presidi di comportamento e controllo di prevenzione del "rischio reato" articolati in:
 - principi generali di comportamento;
 - presidi di prevenzione e controllo specifici.

La gestione di tutte le attività sensibili, deve avvenire in conformità ai principi specifici di prevenzione indicati nelle singole Sezioni di Parte Speciale del presente documento, nonché agli standard di comportamento contenuti nel Codice Etico e nella Anti-Bribery Policy adottata dalla Società.

La definizione dei presidi specifici di prevenzione e controllo a cui i Destinatari del Modello si devono attenere nello svolgimento delle attività sensibili è stata effettuata tenendo in considerazione i seguenti standard di controllo generali:

- **Regolamentazione:** esistenza di disposizioni normative interne idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante (quali procedure, policy, linee guida e regolamenti interni);

- **Tracciabilità:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere, ove possibile, adeguatamente documentata; il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e/o informatici; in ogni caso, devono essere disciplinati con dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate;
- **Separazione dei compiti:** separazione delle attività tra chi esegue, chi autorizza e chi controlla. Tale segregazione è garantita dall'intervento, all'interno di uno stesso processo, di più soggetti al fine di garantire indipendenza e obiettività. La separazione delle funzioni è attuata anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici che abilitano certe operazioni solo a persone identificate ed autorizzate;
- **Procure e Deleghe:** i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese e devono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

Le Sezioni di Parte Speciale che compongono il Modello di organizzazione, gestione e controllo sono le seguenti:

- **PARTE SPECIALE A - REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;**
- **PARTE SPECIALE B - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE;**
- **PARTE SPECIALE C - REATI SOCIETARI;**
- **PARTE SPECIALE D - REATI TRIBUTARI;**
- **PARTE SPECIALE E - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO E DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAL CONTANTE;**
- **PARTE SPECIALE F - REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO;**
- **PARTE SPECIALE G - REATI AMBIENTALI.**

Il Sistema di Gestione della Qualità

EMN Trial Office S.r.l. ha adottato un sistema di gestione della qualità definendo le procedure operative, le responsabilità e le tempistiche relative a ciascun processo di gestione e conduzione degli studi clinici.

Le procedure operative (“Standard Operating Procedure” o “SOP”) vigenti sono le seguenti:

- 00 *Quality*
- 01 *Trial Management*
- 02 *Budgeting and Contracts*
- 03 *Medical Writing*
- 04 *Publishing*
- 05 *Trial Start Up*
- 06 *Data Management*
- 07 *IP Management*
- 08 *Pharmacovigilance*
- 09 *Trial Master File*
- 10 *Statistics*
- 11 *Monitoring*
- 12 *Meetings, Conferences & other events*
- 13 *Software Development*

Tali procedure (e relativi allegati), laddove disciplinano processi che possono ritenersi “sensibili” anche ai sensi del D.Lgs. 231/2001, devono ritenersi parti integranti del presente Modello.

EMN TRIAL OFFICE S.R.L. Impresa Sociale

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

PARTE SPECIALE A

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

INDICE

- 1. FINALITA'**
- 2. LE FATTISPECIE DI REATO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001)**
- 3. LE NOZIONI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO**
- 4. IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES DEL D.LGS. 231/2001)**
- 5. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001**
- 6. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**
- 7. I PRESIDI DI PREVENZIONE E CONTROLLO**
- 8. I COMPITI E I POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**
- 9. IL SISTEMA DISCIPLINARE**

1. FINALITA'.

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire le linee, le regole e i principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività svolte in EMN TRIAL OFFICE S.r.l. (di seguito anche "Società" o "EMN") e considerate "a rischio", la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività societarie.

Nello specifico, la presente Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, vigilanza e verifica.

In linea generale, tutti i Destinatari dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Codice Etico;
- Anti-Bribery Policy;
- Procedure operative e regolamenti interni;
- Procure e deleghe;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

2. LE FATTISPECIE DI REATO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001).

Art. 24 D.Lgs. 231/2001

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. *Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*
- 2-bis. *Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.*
3. *Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

Art. 25 D.Lgs. 231/2001

**Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione,
induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione**

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314-bis e 316 del codice penale.*
2. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*
3. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*
4. *Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.*
5. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).*
- 5-bis. *Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.*

Si riporta, qui di seguito, il testo dei reati richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 ritenuti, anche solo astrattamente, applicabili alla Società, rimandando all'Allegato 1 della Parte Generale del Modello per l'elenco completo dei reati previsti dal Decreto.

Le fattispecie di reato previste dall'art. 24 del D.Lgs. 231/2001

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.”

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549(6):

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea (...)”

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.”

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640-ter c.p.)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.”

Le fattispecie di reato previste dall'art. 25 del D.Lgs. 231/2001

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.”

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.”

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.”

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.”

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.”

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.”

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi da o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.”

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.”

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

“Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.*

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.”

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.”

3. LE NOZIONI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO.

Per una maggiore chiarezza espositiva, è necessario un breve approfondimento sulle nozioni di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale e Incaricato di Pubblico Servizio.

Al fine di evitare dubbi interpretativi si precisa che, in giurisprudenza, è stata assunta una nozione oggettiva in relazione alle menzionate qualifiche tale per cui, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto organico con gli enti pubblici, la sussistenza della pubblica funzione amministrativa viene determinata in base al contenuto dell'attività svolta dal soggetto.

Quanto alla nozione di **Pubblica Amministrazione**, è bene fare riferimento ad una definizione ampia. Pertanto deve intendersi per Pubblica Amministrazione, ai fini della legge penale, qualsiasi ente che eserciti funzioni di natura pubblica.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta di seguito un elenco dei soggetti con cui la Società può venire in contatto e che rientrano nella definizione di Pubblica Amministrazione:

- Ministeri, Presidenza del Consiglio, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni;
- Organi dell'Unione Europea, Istituti collegati e Pubblica Amministrazione di Stati esteri;
- Magistratura, Forze di Polizia (es. Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, Polizia Penitenziaria);
- Agenzia Italiana del Farmaco;
- Amministrazioni, aziende e enti del Servizio Sanitario Nazionale;
- Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- Agenzia delle Entrate;
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- INAIL - Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'art. 357 c.p. fornisce la nozione di **Pubblico Ufficiale** affermando che: *“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della*

volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

L’art. 358 c.p. fornisce la nozione di **Incaricato di un Pubblico Servizio**: *“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.*

Tali qualifiche pubblicistiche prescindono dunque da un rapporto di dipendenza dallo Stato ovvero da altro ente pubblico.

Ciò che distingue le due figure è l’esercizio dei poteri propri della Pubblica Amministrazione, elemento proprio del solo Pubblico Ufficiale.

4. IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES DEL D.LGS. 231/2001).

Art. 25-decies D.Lgs. 231/2001
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
<i>In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.</i>

Il delitto di cui all'art. 377-bis c.p. sanziona la condotta di colui il quale, salvo che il fatto costituisca più grave reato, mediante l'impiego della violenza o della minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Si ritiene di trattare e valutare questo reato nella presente Parte Speciale, pur se previsto in un articolo del D.Lgs. 231/01 diverso da quelli espressamente diretti a tutelare la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, per l’affinità del bene giuridico protetto.

Infatti, l’interesse tutelato dall’art. 377-bis c.p. è il corretto svolgimento dell’attività giudiziaria, attività che rientra tra i principali poteri attribuiti allo Stato dalla nostra Costituzione.

L'art. 377-bis c.p. si trova peraltro in una sorta di continuità logica con l'art. 319-ter c.p. (*"Corruzione in atti giudiziari"*). La corruzione in atti giudiziari si concretizza infatti sia quando la corruzione si realizza nei confronti di un magistrato, di un cancelliere o di un altro funzionario che svolge la sua attività per il sistema giudiziario, sia quando è rivolta al testimone.

Infatti al testimone è riconosciuta la qualifica di Pubblico Ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p., ciò in quanto la testimonianza deve considerarsi *"atto giudiziario"*, essendo atto funzionale ad un procedimento giudiziario.

Il delitto di cui all'art. 377-bis c.p. prevede, invece, che il soggetto indotto a non rendere dichiarazioni, o a renderle mendaci, sia una persona che possa avvalersi della facoltà di non rispondere: tra questi rientrano gli imputati di reati connessi o collegati, ossia soggetti che sono indagati o imputati nello stesso procedimento penale in cui rendono dichiarazioni, ovvero in procedimenti che abbiano rispetto a quest'ultimo un collegamento probatorio. Per la sussistenza del reato di *"Corruzione in atti giudiziari"* è necessario che il corruttore prometta o offra denaro o altra utilità al Pubblico Ufficiale, mentre in relazione al reato previsto dall'art. 377-bis c.p. l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità al soggetto che deve rendere dichiarazioni è una delle modalità di commissione del delitto accanto alla violenza e alla minaccia.

5. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001.

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 indica come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo l'individuazione delle cosiddette attività *"sensibili"*, ossia di quelle attività societarie nel cui ambito o tramite le quali potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi societari ha consentito di individuare le seguenti attività *"sensibili"*, nel cui ambito potrebbero, anche solo astrattamente, realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 (*Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*) e 25-decies del D.Lgs. n. 231/2001:

- 1. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione nell'ambito delle attività legate all'ottenimento/assegnazione dei provvedimenti amministrativi** (quali autorizzazioni) necessari per l'esercizio delle attività tipiche societarie (es. processo di sottomissione della proposta scientifica all'Autorità competente);

2. **Gestione dei rapporti, degli adempimenti e delle comunicazioni nei confronti di soggetti pubblici** quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, AIFA, ASL, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ecc.;
3. **Gestione di rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione:** si tratta delle attività relative alla gestione delle eventuali visite ispettive (es. Autorità Garante per la protezione dei dati personali, AIFA, Agenzia delle Entrate, Ispettorato del Lavoro, Polizia Giudiziaria, ecc.) e della loro verbalizzazione, nonché dell'acquisizione dei rilievi effettuati dagli Enti pubblici di controllo;
4. **Gestione delle attività di richiesta, gestione e rendicontazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea;**
5. **Gestione degli eventuali contenziosi**, sia attivi che passivi, nonché dei rapporti con i consulenti legali esterni;
6. **Selezione, assunzione e gestione del personale;**
7. **Gestione di omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni, nonché erogazioni liberali;**
8. **Gestione dei flussi finanziari (gestione pagamenti e incassi);**
9. **Gestione degli approvvigionamenti di beni, servizi e consulenze.**

Si precisa che nella valutazione dei rischi sono state prese in considerazione sia le situazioni in cui vi può essere un rapporto o contatto diretto con esponenti della Pubblica Amministrazione o con soggetti a diverso titolo legati alla stessa (es. verifiche, ispezioni, richieste di autorizzazioni, rapporti con Enti locali, Autorità pubbliche di vigilanza, ecc.), sia quelle che, pur non comportando un rapporto o contatto diretto con funzionari pubblici, potrebbero assumere carattere strumentale e/o di supporto ai fini della commissione di determinati reati (gestione dei flussi finanziari, selezione e assunzione del personale, affidamento di consulenze, omaggi e liberalità).

Le funzioni coinvolte nello svolgimento delle attività sensibili sopra individuate sono:

- Organo amministrativo;
- Area amministrativa;

- Legal Office;
- Trial Manager, Budgeting & Contracts, Medical Writing;
- Laboratorio Centralizzato EMN Torino;
- Trial Start Up, TMF, e, *ad interim*, Monitoring;
- IP;
- Data Management e, *ad interim*, Monitoring.

6. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.

Nello svolgimento delle attività sensibili relative alla presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei reati sopra indicati, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali di condotta e di comportamento.

È innanzitutto richiesto di:

- adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede nello svolgimento di ogni attività societaria e, in particolare, nei rapporti con i funzionari pubblici evitando e comunque segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse;
- intrattenere rapporti di leale collaborazione con Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio, senza pregiudicare o compromettere in nessun modo l'indipendenza di giudizio della Pubblica Amministrazione;
- che gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione siano effettuati nel rispetto delle normative vigenti, nazionali o estere e, in ogni caso, con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;
- che tutta la documentazione diretta alle Pubbliche Autorità sia redatta in modo chiaro, oggettivo ed esaustivo e sottoscritta da un soggetto dotato di idonei poteri;
- identificare formalmente i soggetti autorizzati a interfacciarsi con la Pubblica Amministrazione;
- garantire, ogni qualvolta sia possibile, la presenza di almeno due soggetti nella gestione dei rapporti con funzionari pubblici;

- definire per iscritto qualsiasi tipo di accordo con consulenti e collaboratori in modo da rendere evidenti i termini dell'accordo stesso, con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione e alle condizioni economiche sottostanti;
- garantire la tracciabilità di ogni operazione relativa alle attività sensibili individuate, anche tramite appositi supporti documentali che permettono di verificare *ex post* il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività;
- riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

Coerentemente con i principi generali di cui al presente Modello, al Codice Etico e alla Anti-Bribery Policy, è fatto divieto di:

- corrispondere, accordare o promettere somme di denaro o altre utilità ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, anche assecondando il comportamento induttivo del funzionario pubblico;
- distribuire ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione omaggi o regalie, salvo che si tratti di piccoli omaggi di modico o di simbolico valore e tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere considerati finalizzati all'acquisizione impropria di benefici;
- dare o promettere denaro o altre utilità a soggetti terzi affinché, nell'interesse della Società, intercedano presso un esponente della Pubblica Amministrazione ovvero per remunerare quest'ultimo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;
- aderire a richieste indebite di denaro o altre utilità provenienti, in forma diretta o indiretta, da funzionari pubblici in cambio di prestazioni afferenti alle loro funzioni o qualifiche (anche con la finalità di assecondare il comportamento induttivo del pubblico ufficiale / incaricato di pubblico servizio);
- sfruttare relazioni esistenti o asserite con un esponente della Pubblica Amministrazione, facendo dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altre utilità come corrispettivo della mediazione illecita verso tale soggetto, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;

- farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un consulente o da altro soggetto terzo non adeguatamente e formalmente autorizzato, ed in ogni caso nell'ipotesi in cui si possano crearsi situazioni di conflitti di interesse;
- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, o altri soggetti terzi che operino, per conto della Società, presso la Pubblica Amministrazione, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi ovvero in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- prendere in considerazione o proporre un'opportunità di impiego che possa avvantaggiare, anche indirettamente, un rappresentante della Pubblica Amministrazione al fine di indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società;
- presentare ad organismi pubblici nazionali e stranieri o utilizzare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o privi delle informazioni dovute nell'ottenimento di finanziamenti pubblici, ed in ogni caso compiere qualsivoglia atto che possa trarre in inganno l'ente pubblico nella concessione di erogazioni;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- alterare la rendicontazione relativa alla gestione delle suddette somme;
- alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico pubblico;
- corrispondere, accordare o promettere somme di denaro o altre utilità ad un pubblico funzionario al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo;
- indurre, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci coloro che vengano chiamati a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale quanto questi hanno la facoltà di non rispondere.

7. I PRESIDI DI PREVENZIONE E CONTROLLO.

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito gli ulteriori presidi di prevenzione e di controllo che trovano applicazione nell'ambito delle attività sensibili richiamate all'interno del paragrafo 5.

1. Gestione dei rapporti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o ad essa equiparati nell'ambito delle attività legate a:

- all'ottenimento/assegnazione dei provvedimenti amministrativi (quali autorizzazioni) necessari per l'esercizio delle attività tipiche societarie (es. processo di sottomissione della proposta scientifica all'Autorità competente);
- all'identificazione e selezione dei siti partecipanti alla sperimentazione;
- alla gestione di adempimenti e comunicazioni in conformità ad obblighi di legge e/o obblighi contrattuali nei confronti di soggetti pubblici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, AIFA, ASL, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ecc.

La gestione delle attività relative all'identificazione, selezione e contrattualizzazione dei siti partecipanti alla sperimentazione, nonché alla presentazione di una sperimentazione clinica all'Autorità Competente e al Comitato Etico nazionale (presentazione della documentazione iniziale di una sperimentazione clinica ai fini dell'ottenimento dell'approvazione, presentazione di modifiche, altre comunicazioni o notifiche) avviene nel rispetto delle procedure operative del sistema di gestione della qualità adottato da EMN.

2. Gestione di rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione: si tratta delle attività relative alla gestione delle eventuali visite ispettive e di controllo (es. Autorità Garante per la protezione dei dati personali, AIFA, Agenzia delle Entrate, Ispettorato del Lavoro, Polizia Giudiziaria, ecc.).

Nel caso di ispezioni da parte di pubblici funzionari, la Società prevede che:

- i rapporti con gli organi ispettivi siano tenuti, laddove possibile, da almeno due soggetti espressamente delegati e competenti in materia;

- sia assicurata la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con funzionari della Pubblica Amministrazione, dei relativi contenuti e dei partecipanti/intervenuti;
- il soggetto/i soggetti che intrattengono il rapporto con i pubblici funzionari verificano che gli organi ispettivi redigano il verbale delle operazioni compiute e ne richiedano una copia, in tutti i casi in cui ve ne sia il diritto; la copia dovrà essere adeguatamente conservata;
- qualora non sia stato possibile ottenere il rilascio di copia del verbale ispettivo, il soggetto/i soggetti che hanno presenziato alla visita ispettiva provvedano a redigere una relazione ad uso interno;
- il personale della Società, nell'ambito delle proprie competenze, presti piena collaborazione al funzionario pubblico nel rispetto della legge, durante lo svolgimento delle attività ispettive, nonché in sede di eventuali richieste aggiuntive correlate alla medesima visita ispettiva.

3. Gestione delle attività di richiesta, gestione e rendicontazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea.

Con riferimento all'attività di partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi, sovvenzioni e finanziamenti da parte di soggetti pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego:

- la Società, al fine di accedere a erogazioni pubbliche, monitora le condizioni di accesso all'agevolazione nonché verifica preliminarmente il possesso dei requisiti necessari per la presentazione della domanda;
- in caso di richiesta di erogazioni pubbliche, i soggetti preposti in tali procedure devono attenersi a principi di correttezza e veridicità, utilizzando e presentando dichiarazioni e documenti completi ed attinenti alle attività per le quali i benefici possono essere legittimamente ottenuti, nonché fornendo tutte le informazioni richieste e dovute;
- le eventuali domande di contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici sono sottoscritte nel rispetto del sistema di deleghe e procure in essere;
- in caso di ottenimento di finanziamenti/contributi pubblici, la Società li destina esclusivamente alle finalità per le quali sono stati richiesti e concessi;

- per ogni contributo, finanziamento, sovvenzione ottenuti dallo Stato, dagli enti pubblici o dall'Unione Europea, la Società predispose un apposito rendiconto che dia atto degli scopi per i quali l'erogazione pubblica è stata richiesta e concessa, e della sua effettiva utilizzazione;
- nelle pratiche di richiesta, ottenimento e successiva rendicontazione di agevolazioni pubbliche EMN è assistita da società di consulenza esterne specializzate nella gestione di contributi che rilasciano, nei casi previsti dalla legge, specifica certificazione;
- come previsto dalla Legge 124/2017, art. 1 commi 125-129 nel caso di percezione di erogazioni pubbliche di importo complessivo pari o superiore a € 10.000 nell'anno, la Società provvede a rendere pubbliche le somme ricevute entro il 30 giugno dell'anno successivo alla percezione;
- nell'accesso all'agevolazione inerente al credito d'imposta (Ricerca e Sviluppo Farmaci e Vaccini), la Società assicura che tale agevolazione sia applicata nel rispetto dei principi contabili applicabili e della normativa vigente;
- la documentazione relativa alle domande di agevolazioni pubbliche è archiviata in appositi fascicoli presso la sede societaria;
- le agevolazioni pubbliche ricevute sono pubblicate annualmente sul sito web della Società nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici".

4. Gestione degli eventuali contenziosi, sia attivi che passivi, nonché dei rapporti con i consulenti legali esterni.

E' previsto che in caso di contenziosi:

- la Società assicuri mediante opportuna documentazione, su supporti cartacei o elettronici, la tracciabilità dei processi decisionali nell'ambito della definizione di situazioni di precontenzioso o a rischio contenzioso, con riferimento alle caratteristiche e alle motivazioni delle operazioni effettuate ed ai soggetti intervenuti nel processo decisionale;
- la Società presidia i contenziosi attraverso il supporto di legali esterni di fiducia e delle funzioni interne dedicate;

- i rapporti con l’Autorità giudiziaria siano intrattenuti da soggetti previamente identificati e autorizzati;
- qualora i rapporti con esponenti dell’Amministrazione Giudiziaria siano intrattenuti da soggetti terzi delegati dalla Società, questa assicuri una verifica inerente all’operato del consulente ovvero del legale, monitorando che tali rapporti siano tenuti secondo correttezza e probità.

5. Selezione, assunzione e gestione del personale.

Nell’ambito del sistema di gestione della qualità, la Società ha adottato la procedura operativa SOP0004 *Human resources management* che disciplina le attività e le funzioni coinvolte nell’ambito del processo di ricerca, selezione, assunzione e gestione del personale.

La Società adotta inoltre i seguenti presidi di controllo:

- annualmente viene definito e approvato il *budget* per gli inserimenti di nuovo personale; eventuali richieste *extra budget* devono essere formalmente autorizzate;
- il processo di reclutamento per la copertura di posizioni vacanti viene attivato sulla base di richieste scritte formalizzate;
- è garantita l’applicazione di criteri di valutazione dei candidati che risponda alle esigenze di obiettività e trasparenza;
- l’esito dei colloqui di selezione è formalizzato attraverso apposite schede di colloquio che danno evidenza delle valutazioni espresse dai selezionatori;
- le lettere di assunzione sono sottoscritte da soggetti nel rispetto del sistema di deleghe e poteri adottato;
- in caso di impiego di personale extra-comunitario, la Società procede alle necessarie attività di verifica circa la regolarità del permesso di soggiorno sia in fase di assunzione, che in costanza di rapporto;
- eventuali *benefit* sono gestiti attraverso criteri di assegnazione predefiniti e formalizzati contrattualmente;
- eventuali sistemi premianti rispondono ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, l’attività svolta, le responsabilità affidate e le politiche aziendali;

- la gestione dei rimborsi spese avviene in accordo con la normativa, anche fiscale, applicabile, dietro presentazione da parte del dipendente di richiesta scritta di rimborso, cui sono allegati tutti i giustificativi di riferimento, e successiva approvazione da parte dei referenti aziendali autorizzati;
- viene garantita una retribuzione dei dipendenti conforme ai contratti collettivi nazionali e territoriali e comunque proporzionata alla qualità e quantità del lavoro;
- viene rispettata la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- sono assicurate condizioni di lavoro adeguate.

6. Gestione di omaggi, erogazioni liberali, spese di rappresentanza e sponsorizzazioni.

Nell'ambito della gestione di omaggi, erogazioni liberali, spese di rappresentanza e sponsorizzazioni, è previsto che:

- possano essere effettuati omaggi e regalie di importo inferiore a € 50,00 e sempre nel limite fiscalmente rilevante del 1,5% del fatturato;
- le eventuali sponsorizzazioni, le erogazioni liberali e gli omaggi siano effettuati con un principio di inerenza rispetto all'attività ed all'immagine della Società;
- le eventuali sponsorizzazioni siano formalizzate in un contratto/accordo che comprenda l'oggetto della sponsorizzazione, la descrizione delle modalità di attuazione della sponsorizzazione, la durata del contratto, il corrispettivo;
- venga verificata l'affidabilità e l'onorabilità del soggetto beneficiario dell'erogazione liberale o della sponsorizzazione;
- sia garantita la tracciabilità del processo di erogazione di sponsorizzazioni, donazioni ovvero altre liberalità, ivi inclusa l'identificazione dei soggetti beneficiari nonché la rendicontazione finale dell'attività, acquisendo documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione della stessa;
- le spese di rappresentanza siano effettuate in relazione all'attività sociale, debbano risultare ragionevoli e in buona fede, siano registrate in apposita documentazione;
- sia garantita la tracciabilità e la conservazione della documentazione a supporto delle attività sopra citate.

7. Gestione dei flussi finanziari (gestione pagamenti e incassi).

Con riferimento alla gestione dei pagamenti e degli incassi, la Società prevede il rispetto delle regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili nazionali o internazionali applicabili, così che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

In particolare la Società:

- prevede l'approvazione delle fatture passive, preliminarmente all'elaborazione del pagamento, previa verifica della corrispondenza tra quanto fatturato, quanto erogato dal fornitore e quanto autorizzato tramite contratto / ordine e correlato blocco al pagamento in caso di prestazioni erogate non coerentemente a quanto definito tramite contratti / ordini;
- prevede l'utilizzo dei contanti unicamente per spese aventi carattere emergenziale ovvero di modico valore;
- si avvale, quanto ai pagamenti con mezzi diversi dal contante, esclusivamente di strumenti di pagamento di cui è titolare;
- utilizza canali bancari e altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione europea;
- garantisce attraverso apposite procedure la tracciabilità e la documentazione degli incassi;
- svolge la verifica della regolarità degli incassi, con riferimento alla piena coincidenza tra chi effettua il pagamento e la controparte contrattuale.

La Società ha inoltre adottato una specifica "*Procedura per la gestione dei pagamenti*" i cui contenuti devono ritenersi integralmente richiamati.

8. Gestione degli approvvigionamenti di beni, servizi e consulenze.

Nella gestione degli approvvigionamenti è previsto che:

- l'affidamento di una fornitura / consulenza risponda ad obiettive esigenze della Società che possono consistere nella necessità di ricevere prestazioni specializzate, di acquisire competenze mancanti o di integrare competenze esistenti all'interno dell'organizzazione;
- il processo di acquisto si svolga in un contesto concorrenziale e nel rispetto dei principi di economicità, efficienza e qualità del bene o servizio scelto;

- nel processo di scelta del fornitore sia garantita la documentabilità delle verifiche effettuate sulla controparte in relazione a tematiche di onorabilità e attendibilità commerciale;
- la formalizzazione del rapporto con il fornitore avvenga alternativamente mediante (i) la stipula di un contratto nel quale sono definiti espressamente i termini dell'accordo (inclusi l'oggetto della prestazione e il corrispettivo), (ii) l'emissione di uno specifico ordine d'acquisto che include termini, condizioni tecniche e commerciali, a cui segue la conferma d'ordine da parte del fornitore. L'accordo formalizzato deve inoltre contenere specifiche clausole con cui la controparte dichiara di conoscere e si obblighi a rispettare - nell'espletamento delle attività - i principi contenuti nel D.Lgs. 231/2001 e che attribuiscono la facoltà alla Società di risolvere il contratto in caso di violazione di tali obblighi;
- tutti gli acquisti siano formalizzati per iscritto e autorizzati dalle funzioni a ciò deputate;
- il pagamento del corrispettivo per l'acquisto di beni, servizi o consulenze sia effettuato solo a seguito dell'avvenuta ricezione degli stessi, della relativa consuntivazione e contabilizzazione, nonché della verifica della loro conformità al relativo contratto / ordine.

Si precisa che nell'ambito delle attività volte all'identificazione, qualificazione, selezione e monitoraggio di Terze Parti (es. fornitori di servizi, CRO, Laboratori Centrali, Consulenti/Liberi Professionisti) coinvolte negli Studi Clinici la Società ha adottato la SOP0002 *Identification, qualification, selection and monitoring of Third Parties involved in Clinical Trials*.

8. I COMPITI E I POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Il sistema di controllo predisposto dalla Società prevede la supervisione ad opera dell'Organismo di Vigilanza, soggetto istituzionalmente preposto alla verifica dell'idoneità ed efficacia del Modello.

L'OdV, pertanto, effettua periodicamente specifici controlli sulle attività "sensibili" al fine di verificare il rispetto dei principi generali di comportamento e dei presidi di prevenzione e controllo adottati dalla Società.

All'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo e potrà avere accesso in qualunque momento a tutta la documentazione societaria ritenuta rilevante.

L'OdV può inoltre attivarsi con specifiche verifiche a seguito di flussi informativi o segnalazioni.

9. IL SISTEMA DISCIPLINARE.

L'inosservanza di quanto previsto nella presente Parte Speciale è passibile di sanzione disciplinare secondo quanto indicato nella Parte Generale del Modello ai paragrafi relativi a "Il sistema disciplinare e sanzionatorio".

EMN TRIAL OFFICE S.R.L. Impresa Sociale

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Allegato

ELENCO REATI PRESUPPOSTO

Articolo 24

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*
2. *Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*
2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
3. *Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

REATI

- **Malversazione di erogazioni pubbliche** (art. 316 bis c.p.);
- **Indebita percezione di erogazioni pubbliche** (art. 316 ter c.p.);
- **Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico** (art. 640, co. 2, n. 1, c.p.);
- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (art. 640 bis c.p.);
- **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico** (art. 640 ter c.p.);
- **Turbata libertà degli incanti** (art. 353 c.p.);
- **Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente** (art. 353 bis c.p.);
- **Frode nelle pubbliche forniture** (art. 356 c.p.);
- **Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale** (art. 2 L. 898/1986).

Articolo 24-bis

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.*
- 1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*
2. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635-quater.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.*
3. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente*

pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

REATI

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** (art. 615 *ter* c.p.);
- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici, e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici e telematici** (art. 615 *quater* c.p.);
- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617 *quater* c.p.);
- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617 *quinquies* c.p.);
- **Estorsione informatica** (art. 629 comma 1 *bis* c.p.);
- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** (art. 635 *bis* c.p.);
- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico** (art. 635 *ter* c.p.);
- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici** (art. 635 *quater* c.p.);
- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** (art. 635 *quater*.1 c.p.);
- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse** (art. 635 *quinquies* c.p.);
- **Falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria** (art. 491 *bis* c.p.);
- **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica** (art. 640 *quinquies* c.p.);
- **Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica** (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

Articolo 24-ter

Delitti di criminalità organizzata

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

REATI

- **Associazione per delinquere** (416 c.p.);
- **Associazioni di tipo mafioso anche straniere** (416 bis c.p.);
- **Scambio elettorale politico-mafioso** (416 ter c.p.);
- **Sequestro di persona a scopo di estorsione** (art. 630 c.p.);
- **Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;**
- **Delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;**
- **Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della Legge 18 aprile 1975, 110** (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.).

Reati di criminalità organizzata transnazionale previsti dalla legge n. 146 del 16 marzo 2006

L'art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

REATI

- **Associazione per delinquere** (art. 416 c.p.);
- **Associazione di tipo mafioso anche straniere** (art. 416 bis c.p.);
- **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri** (art. 291 quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope** (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);

- **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine** (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377 bis c.p.);
- **Favoreggiamento personale** (art. 378 c.p.);

Articolo 25

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314-bis e 316 del codice penale.*

2. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*

3. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*

4. *Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.*

5. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).*

5-bis. *Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.*

REATI

- **Peculato** (art. 314 comma 1 c.p.) *quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;*
- **Indebita destinazione di denaro o cose mobili** (art. 314 bis c.p.) *quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;*
- **Peculato mediante profitto dell'errore altrui** (art. 316 c.p.) *quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;*
- **Concussione** (art. 317 c.p.);

- **Corruzione per l'esercizio della funzione** (art. 318 c.p.);
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio** (art. 319 c.p.);
- **Corruzione in atti giudiziari** (art. 319 *ter* c.p.);
- **Induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319 *quater* c.p.);
- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio** (art. 320 c.p.);
- **Pene per il corruttore** (art. 321 c.p.);
- **Istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.);
- **Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione, istigazione alla corruzione, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri** (art. 322 *bis* c.p.);
- **Traffico di influenze illecite** (art. 346 *bis* c.p.).

Articolo 25-bis

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.
- f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

REATI

- **Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate** (art. 453 c.p.);
- **Alterazione di monete** (art. 454 c.p.);
- **Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate** (art. 455 c.p.);
- **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede** (art. 457 c.p.);
- **Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati** (art. 459 c.p.);

- **Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo** (art. 460 c.p.);
- **Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata** (art. 461 c.p.);
- **Uso di valori di bollo contraffatti o alterati** (art. 464 c.p.);
- **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni** (art. 473 c.p.);
- **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi** (art. 474 c.p.).

Articolo 25-bis.1

Delitti contro l'industria e il commercio

1. *In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. *Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.*

REATI

- **Turbata libertà dell'industria o del commercio** (art. 513 c.p.);
- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza** (art. 513 bis c.p.);
- **Frodi contro le industrie nazionali** (art. 514 c.p.);
- **Frode nell'esercizio del commercio** (art. 515 c.p.);
- **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine** (art. 516 c.p.);
- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci** (art. 517 c.p.);
- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale** (art. 517 ter c.p.);
- **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari** (art. 517 quater c.p.).

Gli Enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva sono altresì responsabili per i seguenti reati (art. 12, legge n. 9/2013)

- **Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari** (art. 440 c.p.);
- **Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate** (art. 442 c.p.);
- **Commercio di sostanze alimentari nocive** (art. 444 c.p.).

Articolo 25-ter

Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

[c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;]

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2;

s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

REATI

- **False comunicazioni sociali** (art. 2621 c.c.);
- **False comunicazioni sociali di lieve entità** (art. 2621 bis c.c.);
- **False comunicazioni sociali delle società quotate** (art. 2622 c.c.);
- **Impedito controllo** (art. 2625 c.c.);
- **Indebita restituzione dei conferimenti** (art. 2626 c.c.);
- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve** (art. 2627 c.c.);
- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante** (art. 2628 c.c.);
- **Operazioni in pregiudizio dei creditori** (art. 2629 c.c.);
- **Omessa comunicazione del conflitto d'interessi** (art. 2629 bis c.c.);
- **Formazione fittizia del capitale** (art. 2632 c.c.);
- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** (art. 2633 c.c.);
- **Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.);
- **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635 bis c.c.);
- **Illecita influenza sull'assemblea** (art. 2636 c.c.);
- **Aggiotaggio** (art. 2637 c.c.);
- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza** (art. 2638 c.c.);
- **False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare** (art. 54 D.Lgs. 19/2023).

Articolo 25-quater

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

REATI

- **Associazioni sovversive** (art. 270 c.p.);
- **Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico** (art. 270-bis c.p.);
- **Circostanze aggravanti e attenuanti** (art. 270-bis.1 c.p.);
- **Assistenza agli associati** (art. 270-ter c.p.);
- **Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale** (art. 270-quater c.p.);
- **Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo** (art. 270-quater.1 c.p.);
- **Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale** (art. 270-quinquies c.p.);
- **Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo** (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.);
- **Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro** (art. 270-quinquies.2 c.p.);
- **Condotte con finalità di terrorismo** (art. 270-sexies c.p.);
- **Attentato per finalità terroristiche o di eversione** (art. 280 c.p.);
- **Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi** (art. 280-bis c.p.);
- **Atti di terrorismo nucleare** (art. 280-ter c.p.);
- **Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione** (art. 289-bis c.p.);
- **Sequestro a scopo di coazione** (art. 289-ter c.p.);
- **Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo** (art. 302 c.p.);
- **Cospirazione politica mediante accordo** (art. 304 c.p.);
- **Cospirazione politica mediante associazione** (art. 305 c.p.);
- **Banda armata: formazione e partecipazione** (art. 306 c.p.);
- **Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata** (art. 307 c.p.);
- **Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo** (L. n. 342/1976, art. 1);
- **Danneggiamento delle installazioni a terra** (L. n. 342/1976, art. 2);
- **Sanzioni** (L. n. 422/1989, art. 3);
- **Pentimento operoso** (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5);

-
- **Convenzione di New York del 9 dicembre 1999** (art. 2).

Art. 25-quater.1

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.*

2. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

REATI

- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 583-bis c.p.);

Articolo 25-quinquies

Delitti contro la personalità individuale

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) per i delitti di cui agli articoli 600 , 601 , 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis , primo comma, 600-ter , primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies , la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis , secondo comma, 600-ter , terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9 , comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

3. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16, comma 3.*

REATI

- **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù** (art. 600 c.p.);
- **Prostituzione minorile** (art. 600 bis c.p.);
- **Pornografia minorile** (art. 600 ter c.p.);
- **Detenzione o accesso a materiale pornografico** (art. 600 quater c.p.);

- **Pornografia virtuale** (art. 600 *quater* 1 c.p.);
- **Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile** (art. 600 *quinquies* c.p.);
- **Tratta di persone** (art. 601 c.p.);
- **Acquisto e alienazione di schiavi** (art. 602 c.p.);
- **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** (art. 603 *bis* c.p.);
- **Adescamento di minorenni** (art. 609 *undecies* c.p.);

Articolo 25-*sexies*

Abusi di mercato

1. *In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

2. *Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente e' di rilevante entita', la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.*

REATI

- **Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate** di cui all'art. 184, TUF;
- **Manipolazione di mercato** di cui all'art. 185, TUF.

Articolo 25-*septies*

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse

con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. *In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

2. *Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

3. *In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a*

250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

REATI

- **Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro** (art. 589 c.p.);
- **Lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro** (art. 590, comma 3 c.p.);

Articolo 25-octies

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

REATI

- **Ricettazione** (art. 648 c.p.);
- **Riciclaggio** (art. 648-bis c.p.);
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648-ter c.p.);
- **Autoriciclaggio** (art. 648-ter.1 c.p.);

Art. 25-octies.1

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

REATI

- **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti** (art. 493-ter c.p.);
- **Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti** (art. 493-quater c.p.);
- **Trasferimento fraudolento di valori** (art. 512-bis c.p.);
- **Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale** (art. 640-ter c.p.).

Art. 25-octies.2

Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea, si applicano:

a) per la violazione degli articoli 275-bis, primo, secondo, e quinto comma, e 275-quater, primo comma, del codice penale, nonché dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la sanzione pecuniaria della percentuale dall'1 per cento al 5 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria;

b) per la violazione dell'articolo 275-ter, primo e secondo comma, del codice penale, la sanzione pecuniaria della percentuale dallo 0,5 per cento all'1 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria.

2. Quando non è possibile stabilire il fatturato globale annuo dell'ente, si applica all'ente, rispettivamente, la sanzione pecuniaria da euro 3 milioni a euro 40 milioni in relazione ai reati di cui di cui agli articoli 275-bis, primo, secondo, e quinto comma, e 275-quater, primo comma del codice penale, e al reato di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e la sanzione pecuniaria da

euro 1 milione sino a euro 8 milioni in relazione ai reati di cui all'articolo 275-ter, primo e secondo comma, del codice penale.

3. Nei casi di condanna per uno dei reati di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 per una durata non inferiore a due anni e non superiore a sei anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

4. In caso di reiterazione degli illeciti di cui al comma 1, lettere a) e b), le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate di un terzo.

REATI

- **Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea** (art. 275-bis c.p.);
- **Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea** (art. 275-ter c.p.);
- **Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività** (art. 275-quater c.p.);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine - attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero commessi in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea, ovvero da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea (art. 12 comma 1-bis D.Lgs. 286/1998).

Articolo 25-novies

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera abis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

REATI

- **Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa** (art. 171, L. 633/1941 comma 1 lett. a-bis);
- **Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore** (art. 171, L. 633/1941 comma 3);
- **Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi**

-
- contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 *bis* L. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 *bis* L. 633/1941 comma 2);
 - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero riproduzione, esecuzione o comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita (art. 171 *ter* L. 633/1941);
 - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 *septies* L. 633/1941);
 - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 *octies* L. 633/1941).

Articolo 25-*decies*

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

REATI

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)

Articolo 25-undecies

Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da seicento a novecento quote;
 - c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
 - d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a mille quote;
 - e) per la violazione dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma;
 - e-bis) per la violazione dell'articolo 452-septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - e-ter) per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
 - e-quater) per la violazione dell'articolo 452-quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote nei casi previsti dal terzo comma;
 - f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
- 1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- a-bis) per il reato di cui all'articolo 255-bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote;
- a-ter) per il reato di cui all'articolo 255-ter:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote;
- b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote;

3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;

3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

b-bis) per il reato di cui all'articolo 256-bis:

1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;

3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;

f) (lettera abrogata dal d.l. 8 agosto 2025, n. 116);

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b) ed e) sono diminuite da un terzo a due terzi.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) *la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.*

4. *In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.*

5. *In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) *per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*

b) *per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

c) *per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.*

6. *Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

7. *Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, lettera a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del presente Decreto.*

8. *Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.*

REATI

- **Inquinamento ambientale** (art. 452-bis c.p.);
- **Disastro ambientale** (art. 452-quater c.p.);
- **Delitti colposi contro l'ambiente** (art. 452-quinquies c.p.);
- **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività** (art. 452-sexies c.p.);
- **Impedimento del controllo** (art. 452-septies c.p.);
- **Associazione per delinquere** (comune o mafiosa) finalizzata alla commissione di taluno dei delitti previsti dal titolo VI-bis del codice penale (art. 452-octies c.p.);
- **Omessa bonifica** (art. 452-terdecies c.p.);
- **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti** (art. 452-quaterdecies c.p.);
- **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette** (art. 727-bis c.p.);
- **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto** (art. 733-bis c.p.);

- **Violazione delle norme poste a tutela delle acque** (art. 137, D.Lgs. 152/2006);
- **Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari** (art. 255-bis D.Lgs. 152/2006);
- **Abbandono di rifiuti pericolosi** (art. 255-bis D.Lgs. 152/2006);
- **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata** (art. 256, D.Lgs. 152/2006);
- **Combustione illecita di rifiuti** (art. 256-bis D.Lgs. 152/2006);
- **Bonifica dei siti** (art. 257, D.Lgs. 152/2006);
- **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari** (art. 258, D.Lgs. 152/2006);
- **Traffico illecito di rifiuti** (art. 259, D.Lgs. 152/2006);
- **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti** (art. 452-*quaterdecies* c.p.);
- **Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti** (art. 260-bis, D.Lgs. 152/2006);
- **Violazione delle norme poste a tutela dell'aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera** (art. 279 D.Lgs. 152/2006);
- **Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione e norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica** (artt. 1, 2, 3 *bis*, 6 L. 150/1992);
- **Violazione delle norme poste a tutela della cessazione e della riduzione dell'impiego delle sostanze lesive** (art. 3, L. 549/1993);
- **Inquinamento doloso provocato da navi** (art. 8, D.Lgs. 202/2007);
- **Inquinamento colposo provocato da navi** (art. 9, D.Lgs. 202/2007).

Articolo 25-*duodecies*

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

REATI

- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 22, comma 12 *bis*, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

- **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine** (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5 D.Lgs. n. 286/1998, aggiunto in data 19.11.2017)

Articolo 25-terdecies

Razzismo e xenofobia

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.*
- 2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.*
- 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

REATI

- **Propaganda, istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa** (art. 604-bis, c.p.).

Art. 25-quaterdecies

**Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa
e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**

- 1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
 - a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
 - b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.*
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.*

REATI

- **Frode in competizioni sportive** (art. 1 Legge 13/12/1989, n. 401);
- **Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa** (art. 4 Legge 13/12/1989, n. 401).

Art. 25-quinquiesdecies

Reati tributari

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

REATI

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2, comma 1 D.Lgs. 74/00);
- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2, comma 2-bis D.Lgs. 74/00);
- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3 D.Lgs. 74/00);

- **Dichiarazione infedele** (art. 4 D.Lgs. 74/2000) *se commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro;*
- **Omessa dichiarazione** (art. 5 D.Lgs. 74/2000) *se commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro;*
- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8, comma 1 D.Lgs. 74/00);
- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8, comma 2-bis D.Lgs. 74/00);
- **Occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10 D.Lgs. 74/00);
- **Compensazione indebita** (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000) *se commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro;*
- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11 D.Lgs. 74/00).

Art. 25-sexiesdecies

Contrabbando

1. *In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*
2. *Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*
3. *Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b).*

REATI

- **Reati previsti dal D.Lgs. 141/2024** *“Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi”;*
- **Reati previsti dal D.Lgs. 504/1995** *“Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”.*

Art. 25-septiesdecies

Delitti contro il patrimonio culturale

- 1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.*
- 2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.*
- 3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.*
- 4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518- quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.*
- 5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*

REATI

- **Violazioni in materia di alienazione di beni culturali** (art. 518-novies c.p.);
- **Appropriazione indebita di beni culturali** (art. 518-ter c.p.);
- **Importazione illecita di beni culturali** (art. 518-decies c.p.);
- **Uscita o esportazione illecite di beni culturali** (art. 518-undecies c.p.);
- **Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici** (art. 518-duodecies c.p.);
- **Contraffazione di opere d'arte** (art. 518-quaterdecies c.p.);
- **Furto di beni culturali** (art. 518-bis c.p.);
- **Ricettazione di beni culturali** (art. 518-quater c.p.);
- **Falsificazione in scrittura private relativa a beni culturali** (art. 518-octies c.p.).

Art. 25-duodevicies

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.*
- 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

REATI

- **Riciclaggio di beni culturali** (art. 518-sexies c.p.);
- **Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** (art. 518-terdecies c.p.).

Art. 25-undevicies
Delitti contro gli animali

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni.

REATI

- **Uccisione di animali** (art. 544-bis c.p.);
- **Maltrattamento di animali** (art. 544-ter c.p.);
- **Spettacoli o manifestazioni vietati** (art. 544-quater c.p.);
- **Divieto di combattimenti tra animali** (art. 544-quinquies c.p.);
- **Uccisione o danneggiamento di animali altrui** (art. 638 c.p.).